

REGIONE BASILICATA

COMUNE DI MATERA – COMUNE DI MONTESCAGLIOSO

PIANO DEL PARCO REGIONALE ARCHEOLOGICO - STORICO -
NATURALE DELLE CHIESE RUPESTRI DEL MATERANO

L.R. n.11/90 - L.R.n. 28/94 - L.R. n. 2/98

- ALLEGATO B -
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I

Indirizzi generali

CAPO I

ART. 1

Il Piano Quadro del “Parco Archeologico - Storico - Naturale delle chiese rupestri del Materano” (nel prosieguo denominato “Parco della Murgia Materana” - P.M.M.) è stato redatto ai sensi della L. R.n.11 del 3-4-1990, art.5 e L.R. n. 28 del 28- 06-1994, art. 34.

In riferimento alla disciplina urbanistica, il Piano Quadro ha valore di Piano Regolatore Generale Intercomunale ai sensi dell’art.12 della n. 1159 del 17/8/1942 e successive modifiche ed integrazioni ed è sottoposto alle disposizioni nazionali e regionali in materia urbanistica.

L’Ente di Gestione del Parco è stato istituito con L. R. n. 02 del 07-01-1998.

ART. 2

Il Piano del Parco prevede:

- perimetrazione definitiva del territorio del Parco;
- suddivisione di detto territorio nelle seguenti zone:
 - zona - A - “ Riserva integrale “;
 - zona - B - “ Riserva generale “;
 - zona - C - “ Protezione “;
- individuazione, all’esterno del perimetro del Parco, di zona –D - “zone di controllo”, solo per il territorio comunale di Montescaglioso.
- normativa di tutela, fruizione, valorizzazione e gestione del Parco.

ART. 3

Elaborati

Il Piano Quadro è costituito dai seguenti elaborati:

Elaborati di analisi:

| | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| TAV. A1 | INQUADRAMENTO TERRITORIALE | SCALA 1/250.000 |
| TAV. A2-A | CARTA DELLA VEGETAZIONE | SCALA 1/10.000 |
| TAV. A2-B | CARTA DELLA VEGETAZIONE | SCALA 1/10.000 |
| TAV. A3 | CARTA GEOGRAFICO-MORFOLOGICA | SCALA 1/20.000 |
| TAV. A4 | CARTA DELLE ZONE GEOGRAFICO-FISICHE | SCALA 1/10.000 |
| TAV. A5-A | COMPONENTI DEL PAESAGGIO | SCALA 1/10.000 |

| | | |
|-----------|---|----------------|
| TAV. A5-B | COMPONENTI DEL PAESAGGIO | SCALA 1/10.000 |
| TAV. A6-A | ANTROPIZZAZIONE | SCALA 1/10.000 |
| TAV. A6-B | ANTROPIZZAZIONE | SCALA 1/10.000 |
| TAV. A7-A | CARTA DEI VINCOLI | SCALA 1/10.000 |
| TAV. A7-B | CARTA DEI VINCOLI | SCALA 1/10.000 |
| TAV. A8 | SINTESI QUALITA' DEL COMPRESORIO | SCALA 1/10.000 |
| TAV. A9 | RAPPORTO CITTA' / CAMPAGNA | SCALA 1/5.000 |
| TAV. A10 | RAPPORTO MURGIA / TERRITORIO BRADANICO | SCALA 1/10.000 |
| TAV. A11 | LE DUE AREE BOScate DELLA MURGIA MATERANA | SCALA 1/10.000 |
| TAV. A12 | TAVOLA DI GESTIONE DELL' AVIFAUNA | SCALA 1/5.000 |

Elaborati di progetto:

| | | |
|-----------|--|----------------|
| TAV. P1-A | ZONIZZAZIONE URBANISTICA | SCALA 1/10.000 |
| TAV. P1-B | ZONIZZAZIONE URBANISTICA | SCALA 1/10.000 |
| TAV. P2 | MURGECCHIA - LA VAGLIA, AREE DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA | SCALA 1/4.000 |
| TAV. P3 | SCHEDA PROGETTO - MURGECCHIA - LA VAGLIA - - MURGIA TIMONE - OFRA | SCALA 1/5.000 |
| TAV. P4 | ZONIZZAZIONE URBANISTICA AREE DI PREPARCO | SCALA 1/20.000 |
| TAV. P5-A | STRALCIO DI MAPPA CATASTALE - - PERCORSI PUBBLICI E PRIVATI | SCALA 1/10.000 |
| TAV. P5-B | STRALCIO DI MAPPA CATASTALE - - PERCORSI PUBBLICI E PRIVATI | SCALA 1/10.000 |

Allegati:

| | |
|-----------|---|
| ALL. A - | RELAZIONE |
| ALL. B - | NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE |
| ALL. C - | NORME DI GESTIONE |
| ALL. D1 - | ELENCO DELLE PROPRIETA' COMPRESSE NEL PIANO - COMUNE DI MATERA - |
| ALL. D2 - | ELENCO DELLE PROPRIETA' COMPRESSE NEL PIANO |

- COMUNE DI MONTESCAGLIOSO -

- ALL. E - ELENCO DELLE AREE ED IMMOBILI VINCOLATI
AI SENSI DELLA LEGGE 1089/39.
- ALL. F - ELENCO DELLE AREE ARCHEOLOGICHE
- ALL. G - ELENCO ALLEGATI ED ELABORATI

CAPO II

Classificazione del territorio del Parco

Art. 4

Suddivisione del territorio del Parco in “zone omogenee”

Il Piano suddivide il territorio del Parco nelle seguenti “zone omogenee”, ai sensi della L.R. 11/90:

A - zona di riserva integrale

comprendente l'intero inviluppo delle “gravine”, considerato l'elemento geo morfologico, naturalistico, storico - antropico di maggiore qualità e caratterizzazione del Parco; in riferimento alla Gravina di Picciano, inclusa nel Parco, la zona di riserva integrale è estesa oltre che per la sezione della forra anche sul piano per l'area di affioramento del substrato roccioso carbonatico;

B - zona di riserva generale

comprendente le due aree boscate residuo dell'originaria copertura vegetazionale dell'Altopiano e le aree a macchia e gariga - steppa degli altipiani e dei costoni calcarei, costituenti il più rilevante connotato paesaggistico dell'ambiente Murgico;

C - zona di protezione

comprendente le aree boscate o macchia – gariga fortemente degradate per pressione antropica (zootecnica, estrazione materiali lapidei), dislocate per lo più lungo la fascia perimetrale esterna al parco, e le aree dei coltivi.

Il Piano prevede infine, all'esterno del perimetro del Parco, la zona-D- “zona di controllo”, comprendente porzioni del territorio limitrofo al Parco fortemente correlate negli aspetti morfologici, paesaggistici e ambientali al Parco stesso, solo per il territorio comunale di Montescaglioso.

Il confine del Parco lungo la Gravina di Picciano e sul fiume Bradano deve intendersi esteso entro i 150 mt. dal ciglio, su entrambe i lati identificato sulle carte I.G.M. del 1949;

L'individuazione dettagliata di tale “zonizzazione” è riportata nelle tavv. P1-A/B; P4 del Piano.

ART. 5

Zona di “riserva integrale”

Nella zona a) di “riserva integrale” l’ambiente va conservato e ricostituito nella sua integrità; è prescritta, pertanto, la conservazione e tutela di tutti gli elementi costituenti l’ambiente (geografici, paesaggistici, vegetazionali, faunistici, storico/antropici ecc.).

Non è pertanto consentito il pascolo, lo sfruttamento forestale, agricolo e minerario, gli scavi, i sondaggi, terrazzamenti o costruzioni di qualsiasi genere, qualsiasi lavoro che comporti modifiche all’aspetto del terreno e della vegetazione, qualsiasi atto che provochi turbamento alla fauna ed alla flora e/o introduzione di specie estranee di vegetali o di animali.

Non è consentita alcuna trasformazione d’uso del suolo e degli eventuali manufatti che vi insistono.

Sono consentiti solo interventi di “mantenimento” e “restauro” delle componenti ambientali ed antropiche, da condurre su esplicita autorizzazione dell’Ente Parco.

ART. 6

Zona di “riserva generale”

Nelle zone di “riserva generale” l’ambiente va conservato nei suoi aspetti naturalistici e storico/antropici.

Non sono pertanto consentite trasformazioni dell’uso del suolo, quali i disboscamenti, gli spietramenti, l’estendimento degli eventuali coltivi esistenti.

Sono consentite le attività agro-silvo-pastorali nei limiti individuati al successivo titolo II.

Non è consentito costruire nuove opere edilizie: sarà tuttavia consentito, su esplicita autorizzazione dell’Ente Parco, e previo parere della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali della Basilicata per gli immobili vincolati ai sensi della L.1089/39, ed in funzione delle necessità di conservazione attiva e gestione dei manufatti preesistenti storicizzati (jazzi, masserie, casini ecc.) operare su tali manufatti gli interventi di cui al successivo titolo II, con le destinazioni d’uso ivi individuate o previste dal Piano.

Nelle zone delle due aree boscate, residuo della originaria copertura vegetazionale di macchia, gariga e steppa degli altopiani e dei costoni calcarei, costituenti il più elevato connotato paesaggistico dell’ambiente murgico, in caso di richiesta di variazione dello stato dei luoghi, l’intervento va sottoposto a studi specialistici comprovanti la possibilità di apportare variazioni senza determinare danno ambientale.

ART. 7

Zona di “protezione”

Nelle zone di “protezione” l’ambiente va salvaguardato nelle sue componenti fondamentali e ricondotto, ove possibile, alle sue connotazioni originarie e comunque non contrastanti con le stesse.

Sono consentite le attività agro - silvo - pastorali e di trasformazione d’uso del suolo nei limiti individuati al successivo Titolo II.

Sono altresì consentite costruzioni e trasformazioni edilizie, rivolte specificatamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del Parco, come individuate al successivo Titolo II.

ART. 8

Zona di “controllo” (Pre - parco)

Nelle zone di “controllo”, le trasformazioni urbanistiche, produttive, degli impianti e servizi pubblici, degli usi del suolo dovranno essere condotte avendo cura di non compromettere negli aspetti costitutivi fondamentali, e di percezione paesaggistica, gli adiacenti territori del Parco.

A tal fine, nella definizione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, e dei singoli progetti degli interventi consentiti, andranno rispettate le prescrizioni di cui al successivo titolo II - capo 2°.

In particolare per le strutture rurali (masserie, jazzi, ecc.) la tratta ferroviaria e i caselli delle FAL classificati di valore “eccezionale” e/o “elevato” al successivo art.56 e ricadenti nel “pre parco”; in detti strumenti andranno individuate idonee prescrizioni di tutela architettonica e paesaggistica.

TITOLO II

Norme di indirizzo urbanistico

CAPO I

Attività di trasformazione edilizia

ART. 9

Nei territori compresi nel Parco, qualsiasi attività edilizia è ammessa solo per far fronte alle necessità delle produzioni agricole - zootecniche aziendali, ivi comprese quelle abitative, ed a quelle rientrate nei fini istitutivi del Parco (art.14)

Queste necessità dovranno risultare da un “piano pluriennale di utilizzazione aziendale”(P.p.U.A.) che, sulla base dei risultati colturali, zootecnici e/o di trasformazione economica che si intendono conseguire, evidenzia l’utilizzazione delle costruzioni esistenti e la indispensabilità delle nuove costruzioni. In particolare il piano di utilizzazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) descrizione della situazione attuale con individuazione di strutture, infrastrutture, dotazioni aziendali, ordinamenti colturali, produzioni unitarie e loro conseguite, numero di addetti impegnati o che si preveda di impegnare e superficie fondiaria;

b) interventi programmati, tempi di attuazione, tempi e tipi di finanziamento;

c) descrizione della situazione prevedibile ad investimenti avvenuti secondo i termini di cui sopra;

Nel caso in cui l'intervento comprende: aree boscate residuo della originaria copertura vegetazionale, aree a macchia, gariga e steppa degli altipiani e dei costoni calcarei costituenti il più elevato connotato paesaggistico dell'ambiente murgico, l'eventuale intervento di variazione proposto dovrà essere oggetto di studi specialistici (geo-morfologici, flora e fauna) comprovanti la possibilità di variare i luoghi senza danno ambientale.

Qualora la necessità di nuove opere edilizie scaturisca da trasformazioni colturali, produttive o di destinazione d'uso, previste dal summenzionato P.p.U.A., le relative concessioni edilizie saranno rilasciate e/o avranno validità solo ad avvenuta approvazione di dette trasformazioni, da parte degli organi preposti alle attività di controllo della trasformazione agraria e/o produttiva ed alla erogazione dei relativi finanziamenti.

Qualora con il P.p.U.A. si preveda la trasformazione dell'attività preesistente agricolo/zootecnica in attività prevalentemente turistico/culturale, si dovranno rispettare le seguenti condizioni:

a) la superficie dei terreni di pertinenza del centro aziendale non dovrà essere inferiore ai parametri minimi di cui alla tab.2 allegata;

b) il P.p.U.A. dovrà contenere un adeguato programma di gestione naturalistica ed economica di detti terreni, in rapporto alla nuova attività proposta per il centro aziendale;

“c) il P.p.U.A. dovrà, comunque, prevedere che una parte del reddito sia derivante da attività agricola o zootecnica” (Del. CR 927 del 15/02/2005 di approvazione del PdP)

Al fine di realizzare insediamenti di carattere ricreativo, ricettivo, etc., il progetto dovrà essere dotato di studi specialistici sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della fauna e della flora, ai sensi della Direttive CEE 92/43 e 79/409;

Il “piano pluriennale di utilizzazione aziendale” va riferito all'azienda intesa nella sua globalità (centro aziendale, più altre eventuali strutture edilizie, e terreni a disposizione), sia sotto il profilo produttivo (indirizzi colturali e zootecnici o altri) che sotto quello edilizio (progetto organico di recupero delle strutture esistenti, integrate negli eventuali ampliamenti e/o nuove costruzioni).

Nel caso di frazionamento di aziende preesistenti, è consentito costituire un nuovo “centro aziendale” solo se la nuova entità aziendale rientra nei parametri minimi di superficie agraria previsti nella tab.2 allegata.

Nel caso il nuovo centro aziendale derivante da frazionamento di azienda preesistente abbia destinazione d'uso prevalentemente turistico - culturale, i terreni di pertinenza non potranno avere superficie inferiore a quelle previste dai parametri di cui alla tab.2 allegata, riferiti alle destinazioni colturali in atto, prima del frazionamento anzidetto.

Per i centri aziendali preesistenti, aventi alla data di adozione del Piano - Quadro superfici di terreni disponibili inferiore a quella fissata dalla tabella summenzionata, è consentito nell'ambito del “piano pluriennale di utilizzazione aziendale”, procedere una tantum all'ampliamento di cui al punto n.6 dell'art.10.

Ai fini della presente normativa si definisce “centro aziendale” un insieme costituito da uno o più edifici o strutture ai quali ora, o in passato, fanno o hanno fatto capo una serie di attività agro – silvo - pastorali, o comunque attinenti le finalità istituite del Parco.

Le aziende che hanno il centro aziendale all’interno del perimetro del Parco, e i terreni prevalentemente (oltre il 50%) al di fuori del Parco, nell’ampliamento del centro aziendale debbono rispettare i parametri di sup. aziendale di cui alla tab.2 allegata. Resta salva la possibilità di procedere agli ampliamenti al di fuori del perimetro del Parco, nel rispetto della normativa della zona agricola di P.R.G.

Per le strutture antiche tipizzate (masserie, jazzi, casini) il centro aziendale è configurabile anche in presenza di forte degrado strutturale (o ruderi) quando sia applicabile la categoria d’intervento di cui al punto 5 dell’art. n. 10.

Per i centri aziendali ricadenti nelle zone di “riserva generale” fiancheggianti il corso della Gravina di Picciano, e non classificati di valore paesaggistico “eccezionale” e/o “elevato” all’art.54 delle presenti Norme, sono consentiti gli interventi edilizi di categoria 6 e 7 (ampliamenti e nuove costruzioni) previsti dai Piani Pluriennali di Utilizzazione Aziendale alle seguenti condizioni:

- le nuove costruzioni, o gli ampliamenti del centro aziendale si sviluppino in direzione opposta rispetto all’alveo della Gravina;
 - vengano utilizzati i materiali previsti al successivo capo 3°;
- si provveda ad una adeguata piantumazione di specie autoctone a fini di impatto ambientale.

Il progetto deve essere corredato di Valutazione di impatto ambientale.

ART. 10

“Categorie d’intervento” delle trasformazioni edilizie consentite

L’attività edilizia si esplica attraverso una casistica di interventi, denominati “categorie d’intervento”, così definite:

Categoria 1)-scavo archeologico e mantenimento testimoniale:

opere di conservazione integrale dei reperti archeologici o antropici nello stato attuale, sia dal punto di vista strutturale che delle qualità costitutive e percettive dei manufatti e dei resti; opere di protezione e presidio dei manufatti;

Categoria 2)- manutenzione ordinaria e straordinaria (vedi art. 31, lett. a e b, legge 457/78)

Categoria 3)-restauro e risanamento conservativo (vedi art.31, lett. c, legge 457/78)

Categoria 4) - ristrutturazione edilizia (vedi art. 31, lettera d, legge 457/78)

Categoria 5)- ricomposizione tipologica:

interventi di cui alla categoria 3), quando comportano il ripristino di elementi dell’edificio, in tutto o in parte scomparsi, sulla base di matrici tipologiche desunte dalla casistica consolidata dei “tipi”.

Categoria 6) –ampliamenti :

- 6a)- ampliamenti di strutture storiche tipizzate, di valore paesaggistico “elevato” o “eccezionale”:

- laddove consentiti, sulla base dei piani di utilizzazione aziendale, saranno costituiti da nuovi corpi edilizi, destinati a servizi della struttura principale (o a potenziamento delle sue capacità funzionali), ben distinguibile da questa, ma realizzati secondo “tipi” e materiali omogenei alla stessa.

Gli ampliamenti non potranno eccedere il 20% della superficie utile preesistente, con esclusione delle superfici “rupestri” in ipogeo. *Eventuali superfici in ampliamento relative a vani per centrali e riserve termiche e idriche, per quadri elettrici, per collegamenti verticali e, se interrati, anche per spogliatoi e bagni di servizio, nelle dimensioni strettamente necessarie al funzionamento dell’attività prevista, eccedenti il 20% della superficie utile preesistente, potranno essere approvate previa valutazione favorevole preventiva della Soprintendenza, dell’Ente Parco e dell’Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, oltre che, ovviamente, del proprietario e/o gestore dell’iniziativa.*

6b) - ampliamenti di centri aziendali recenti e/o di valore paesaggistico medio o basso: laddove consentiti, sulla base dei piani di utilizzazione aziendale, saranno costituiti da nuovi corpi edilizi, destinati a potenziare la struttura aziendale sotto l’aspetto produttivo e della residenza del conduttore, realizzati nel rispetto delle norme vigenti in materia, e dei parametri individuati agli articoli seguenti, detti nuovi corpi edilizi saranno realizzati riproponendo, sia nell’uso dei materiali che nelle tipologie distributive, gli esempi tradizionali presenti nel contesto murgico.

Categoria 7)- nuove costruzioni:

ai fini delle presenti Norme, si definiscono “nuove costruzioni”, i complessi edilizi riconducibili tipologicamente a “centri aziendali”, da realizzarsi in siti allo stato liberi da edificazione; le “nuove costruzioni” saranno consentite, esclusivamente, sulla base delle specifiche previsioni del Piano Quadro, e/o della costituzione di nuovi “centri aziendali” a condizione che:

- si collochino in siti morfologicamente defilati rispetto ai prevalenti orizzonti paesaggistici dell’Altipiano, o comunque organicamente ricomposti in tale contesto;
- vengano verificate sulla base di studio di impatto ambientale (art. 61), che dovrà definire, oltre alle volumetrie compatibili, anche le masse vegetazionali (alberi ed arbusti) di raccordo paesaggistico e ambientale;
- non superino i parametri di compatibilità, produttiva, insediativa ed edilizia previsti agli articoli seguenti;
- i nuovi insediamenti ripropongano, sia nell’uso dei materiali che nelle tipologie distributive, gli esempi tradizionali presenti nel contesto murgico.

ART. 11

Trasformazioni edilizie consentite per zone territoriali

Fatte salve le prescrizioni di cui agli articoli seguenti, nelle singole zone individuate all’interno del Parco sono consentite le seguenti categorie d’intervento:

A)- RISERVA INTEGRALE

Ammessi esclusivamente interventi della categoria 1). Per le chiese rupestri ammessi interventi della categoria 3), limitatamente ai restauri.

B)- RISERVA GENERALE

Ammessi interventi delle categorie 1)-2)-3)-4)-5)- con destinazioni d'uso di tipo agro/silvo/pastorale o attinenti le finalità istitutive del parco.

Per i “centri aziendali” compresi in questa zona, ed i cui terreni ricadono per più del 50% nella medesima zona, gli interventi della categoria 6) sono subordinati alla predisposizione di un “piano pluriennale di utilizzazione aziendale” finalizzato alla riconversione dei coltivi in atto ai sensi del regolamento CEE 2078/92 e successive modificazioni.

C)- ZONE DI PROTEZIONE

Ammessi interventi delle categorie 1)-2)-3)-4)-5)-6)-7) con destinazioni d'uso zootecnico ed agro/silvo/pastorale o attinenti le finalità istitutive del Parco.

In tutte le “zone”, in assenza dei “piani pluriennali di utilizzazione aziendale”, è consentita la esecuzione, su strutture preesistenti, esclusivamente di interventi appartenenti alla categorie n. 1-2-3-4, senza modifiche delle destinazioni d'uso preesistenti.

Per le proprietà agricole frazionate, possono essere presi in considerazione anche terreni non contigui, purché appartenenti alla medesima azienda agricola. Nel caso detti terreni ricadano in più di una “zona” di cui al comma precedente, fatte salve le necessità legate al potenziamento del centro aziendale preesistente, qualora le trasformazioni legate al “piano pluriennale” configurino sostanziali modifiche all'assetto produttivo/aziendale preesistente, le nuove costruzioni andranno localizzate nelle zone di minor pregio naturalistico - ambientale.

ART. 12

Trasformazioni edilizie consentite per categorie dei manufatti.

A prescindere dalle “zone” di localizzazione dei manufatti (di cui al precedente articolo), per le strutture ed elementi di interesse storico – antropico - culturale ricadenti nel perimetro del Parco, sono consentiti esclusivamente gli interventi delle categorie individuate come definiti nella tabella n.1 allegata.

TABELLA N.1

CATEGORIE DI INTERVENTI EDILIZI CONSENTITI PER LE STRUTTURE STORICO-ANTROPICHE,

| Valore paesaggistico | Eccezionale | Elevato | Medio | Basso |
|----------------------------|-------------|---------|-------|-------|
| Aree Archeologiche | 1 | | | |
| Habitat Rupestre | 1 | 1 | | |
| Masserie, Jazzi, Casini | 1-2-3-5-6a | 1÷6a | 1÷6 | 1÷6 |
| Muretti a secco | | 1÷2 | 1÷3 | |
| Cisterne | 1÷3 | 1÷3 | | |
| Strutture Rurali Recenti * | | | 2÷7 | 2÷7 |

nota (*): art.53 punto F.4)

Per le Aree Archeologiche sottoposte a vincolo ex - lege 1089/39, o riconosciute di “interesse archeologico” dal Piano, qualsiasi trasformazione edilizia, colturale e/o di destinazione d’uso, va sottoposta a preventivo parere della Soprintendenza Archeologica competente.

Eventuali sistemazioni a “parco archeologico” volte a rendere fruibile l’area ad un più vasto numero di visitatori, andranno preventivamente concordate tra Soprintendenza, Ente Parco e proprietario e/o gestore dell’iniziativa, anche per gli aspetti legati alle mobilità dei visitatori all’interno del Parco.

Per le strutture, manufatti e/o insediamenti, dell’Habitat Rupestre, per le masserie, gli jazzi, e gli altri manufatti (F1-F2-F3-F5) sottoposti a vincolo “monumentale” ex - lege 1089/39, o individuate dal Piano Quadro (da vincolare), qualsiasi trasformazione edilizia e/o di destinazione d’uso (tra quelle consentite dall’art.14) va sottoposto a preventivo parere della Soprintendenza dei Beni Architettonici ed Ambientali, e dei Beni Storico Artistici ove necessario.

Eventuali sistemazioni e/o restauri, volti a tutelare, salvaguardare e rendere “fruibile” ai visitatori tale patrimonio, andranno preventivamente concordate tra Soprintendenza, Ente Parco e proprietario e/o gestore dell’iniziativa, anche per gli aspetti legati alla mobilità dei visitatori all’interno del Parco.

Per le recinzioni di lotti e/o di proprietà ricadenti all’interno del Parco, valgono le seguenti prescrizioni:

- le recinzioni con muretti a secco (in pietra calcarea) e/o tufo esistenti, andranno conservate e ripristinate con materiale analogo a quello preesistente;
- le recinzioni in cls., laterizi, o altro materiale non tradizionale, andranno ricondotte alle tipologie del muro a secco tradizionale, o a quelle dei capoversi seguenti, contestualmente agli interventi di potenziamento, ristrutturazione e trasformazione dell’azienda a cui appartengono;
- nuove recinzioni a carattere “stabile” e di limitato sviluppo planimetrico, andranno realizzate secondo i tipi tradizionali a secco o in tufo (h max ml. 2.0);
- nuove recinzioni a carattere “provvisorio”, e/o legate alla gestione zootecnica dei pascoli, andranno realizzate con paletti di castagno infissi nel terreno (dado di cls.) e rete metallica, o combinando i muretti (h max m.1.00), con i paletti e rete metallica.

Per le strutture rurali recenti, vale a dire manufatti realizzati dal 1945 in poi con materiali e tecnologie non tradizionali (c.a., solai in latero-cemento, laterizi intonacati, capannoni prefabbricati, ecc.), ferma restando la possibilità di procedere alle manutenzioni e ristrutturazioni necessarie (cat. 2, 3 e 4) senza cambio di destinazione d’uso, qualsiasi altra trasformazione e/o ampliamento scaturente dal P.p.U.A. e finalizzata al cambio di destinazione d’uso (nell’ambito di quelle rientranti nei fini istitutivi del Parco), dovrà reintrodurre materiali tradizionali (tufo a vista, coppi d’argilla, legno) per migliorare, per quanto possibile, l’impatto ambientale del manufatto (da verificarsi con V.I.A./puntuale – art 59).

ART. 13

Impianti pubblici

Nei territori ricadenti nei confini del Parco, fatta eccezione per le zone “zone A” di riserva integrale, è ammessa la realizzazione di impianti pubblici quali rete acqua e fogna, elettrica, telefonica, TV, gas ecc., a condizione che le stesse vengano realizzate sulla base di uno studio di Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi delle vigenti leggi in materia “*e siano prevalentemente interrato lungo la viabilità esistente*”.(Del. CR 927 del 15/02/2005 di approvazione del Parco)

E’ prescritta la protezione di eventuali manufatti tecnici attinenti tali impianti, con cortine di vegetazione autoctona.

ART. 14

Destinazioni d’uso compatibili con i fini istitutivi del Parco.

Nei territori ricadenti nel perimetro del Parco sono, di norma, ammessi:

- a) -attività di conservazione e gestione degli ambienti naturali di pregio (boschi, macchie, gariga e steppe);
- b) -attività agro/silvo/pastorali e zootecniche;
- c) -attività artigianali;
- d) -attività turistico ricreative e culturali;
- e) -attività di organizzazione e gestione del Parco (centri visita, servizi, parcheggi ecc.)
- f) -attività didattiche e di ricerca scientifica.
- g) -residenza, nei limiti indicati all’art.20.

Non sono consentite nuove attività industriali e di coltivazione di cave e torbiere.

Le cave attualmente esistenti in attività, “*in possesso di regolare autorizzazione, rilasciata dal competente Ufficio Regionale, anche in proroga, potranno continuare l’estrazione fino al raggiungimento del quantitativo del progetto originariamente assentito, o attraverso successivi ampliamenti sulla stessa area già oggetto di autorizzazione ovvero contigue ad essa, nella aree di reperimento individuate nel Piano del Parco (ARC).*”

L’Ente Parco entro sei mesi dall’entrata in vigore del Piano del Parco adotterà uno specifico Regolamento che disciplinerà il sistema della contabilità ambientale che terrà conto delle peculiarità delle aree che si compromettono e la necessità di tutela, conservazione e valorizzazione del territorio del Parco. Il Regolamento sarà oggetto di concertazione con i soggetti pubblici e privati interessati.

I titolari di concessione, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Piano, dovranno presentare un nuovo crono-programma dell’attività estrattiva e un nuovo piano di recupero ambientale.”
(Del. CR 927 del 15/02/2005 di approvazione del PdP)

Al di fuori dei centri aziendali preesistenti o di nuovi centri aziendali determinati ai sensi dell’art. 9, non è consentito insediare nuove strutture destinate a qualsiasi uso compatibile, se esse non sono esplicitamente previste dal vigente Piano del Parco.

Per le strutture rurali preesistenti, di proprietà pubblica o privata, non aventi più le caratteristiche di “centri aziendali” per obsolescenza delle strutture o per insufficienza o scarsa

produttività dei terreni a disposizione, sono consentite trasformazioni delle destinazioni d'uso alle seguenti condizioni:

- qualunque insediamento di carattere ricettivo, ricreativo, etc. , potrà essere installato soltanto a seguito di studi specialistici comprovanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, disposti dalle Direttive CEE nn. 79/409 e 92/43 ;
- la struttura dev'essere collocata in prossimità degli itinerari di visita del Parco;
- l'intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione delle strutture rurali preesistenti dovrà contestualmente assicurare la manutenzione e la gestione agro/silvo/pastorale dei terreni a disposizione secondo gli indirizzi fissati dall'Ente Parco;
- i terreni a disposizione della struttura rurale verranno identificati quali "pertinenza" della stessa, e quindi non alienabili separatamente dalla struttura; a garanzia di tale vincolo, prima del rilascio della concessione edilizia, dovrà essere stipulata tra il Comune ed i concessionari una apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo da trascrivere presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

ART. 15

Attività agro/silvo/pastorali e zootecniche.

A) - Edifici rurali ad uso abitativo

Per i centri aziendali ricadenti all'interno del Parco, saranno di norma destinati ad abitazioni le strutture preesistenti, idonee sotto il profilo igienico - funzionale. Qualora, nell'ambito dei piani pluriennali di utilizzazione aziendale, dette strutture risultino insufficienti, anche per trasformazioni delle destinazioni d'uso consentite, sarà ammessa la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo per il conduttore del fondo nei limiti dell'articolo precedente.

Le nuove abitazioni non potranno avere superficie utile superiore a 120 mq.

E' consentita la realizzazione di n.2 alloggi nell'ambito di ciascuna azienda, in riferimento al parametro di superficie minima aziendale di cui alla tabella n.2 allegata.

Per superfici superiori o inferiori si procederà per interpolazione lineare.

L'edificazione, utilizzando la superficie fondiaria minima di cui alla lettera a) della tab. n.2 allegata, è ammessa solo nella "zona c)" (di protezione) del Parco, ed è limitata ad 1 alloggio per parametro di superficie minima aziendale.

B) - Annessi agricoli

E' ammessa la costruzione di annessi agricoli quali:

- 1) edifici per il ricovero di materiali, macchine ed attrezzi
- 2) edifici per la conservazione e trasformazione dei prodotti
- 3) edifici per l'allevamento ed il ricovero del bestiame
- 4) strutture complementari di tipo igienico-sanitario.

I loro volumi devono essere commisurati alla dimostrata capacità produttiva del fondo quale risulta dal piano pluriennale di utilizzazione aziendale, tenuto conto degli edifici preesistenti.

Gli edifici del tipo 1) sono costituiti da:

- fienili, depositi di prodotti agricoli, fertilizzanti, sementi;
- silos per insilati e cereali;
- depositi di attrezzi, ricovero macchine agricole e relativi spazi interni di servizio;
- cantine per deposito di scorte alimentari per uso familiare.

Per gli edifici di tipo 1) valgono i seguenti parametri edilizi:

- superficie utile massima 20 mq./ha, con un massimo di 1.000 mq.
- altezza max alla gronda = ml 6,50; (per i silos orizzontali h max = 3,50 ml);
- distanza dai confini ml. 40, salvo minore distanza acquisita dal centro aziendale preesistente;
- distanza tra fabbricati = ml 15.

Gli edifici di tipo 2) sono costituiti da:

fabbricati rurali specializzati destinati alla lavorazione, prima trasformazione, conservazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici.

Per gli edifici di tipo 2) valgono i seguenti parametri edilizi:

superficie utile massima: 20 mq./ha di vigneto o coltura ortofrutticola specializzata;
altezza max alla gronda = ml. 6,50;
distanza dai confini ml 40, salvo minore distanza acquisita dal centro aziendale preesistente;
distanza tra fabbricati ml. 15.

Per i caseifici la superficie utile massima non potrà superare i 10 mq./ha di coltura foraggera destinata all'alimentazione del bestiame. Detti caseifici sono ammessi solo nel caso di aziende zootecniche in possesso di "quota latte" non inferiore a 10 qli./giorno, certificata dai competenti Organi Regionali.

"La Concessione Edilizia relativa alla realizzazione degli edifici di tipo 1) e 2) è subordinata alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo con il quale il proprietario si impegna a non modificare per dieci anni, dalla data del collaudo, la destinazione d'uso".(Del. CR 927 del 15/02/2005 di approvazione del Parco)

Gli edifici del tipo 3) sono costituiti da ricoveri per gli animali di allevamento aziendale.

"Si definiscono aziendali quegli allevamenti nei quali:

- *almeno il 40% delle unità foraggiere consumate nell'anno per l'alimentazione del bestiame sono prodotti su terreno dell'azienda o ricadenti nel Parco;*
- *non si superino i seguenti carichi di bestiame equivalenti per ettaro:*
 - *n. 1 capo grosso bovino ogni 3 ha;*
 - *n. 1 capo equino ogni 5 ha;*
 - *n. 9 capi ovini e/o caprini per ha;*
 - *n. 300 capi per polli e zootecnia minore."*

(Del. CR 927 del 15/02/2005 di approvazione del Parco)

Sono esclusi dai territori del Parco gli allevamenti suini.

*"Per gli edifici di tipo 3) valgono i seguenti parametri edilizi:
allevamenti da latte:*

- *stabulazione libera su lettiera permanente: 25 mq./capo;*

allevamenti da carne (vitelloni e bovini da carne):

- *stabulazione libera su cuccette: 8 mq./capo.*"

(Del. CR 927 del 15/02/2005 di approvazione del Parco)

- scuderia: 7 mq./capo

ovili:

- pecora: 1,5 mq./capo

- agnello: 0,75 mq./capo

pollai e conigliere: 0,20 mq./capo

Per i locali di servizio è consentito un incremento della superficie utile pari al 10% di quella complessiva risultante dall'applicazione degli indici precedenti.

H max = ml 4.00

Distanza dai confini: ml 40.0 salvo minore distanza acquisita dal centro aziendale preesistente.

Distanza dai fabbricati: ml 15.00

Per le tettoie, da realizzare con strutture lignee, aperte sui 4 lati, destinate alla conservazione del fieno, è consentita una superficie coperta non superiore ai 2/3 di quella delle stalle di cui ai punti precedenti.

Le strutture complementari di carattere igienico sanitario (tipo 4) (vasche raccolta liquami, depurazioni, smaltimenti, ecc.) saranno dimensionate secondo le vigenti leggi in materia, in rapporto al numero di capi previsti nell'azienda.

TABELLA 2

PARAMETRI DI SUPERFICIE MINIMA AZIENDALE

| Categorie di coltivazioni | Sup. Fondiaria minima |
|---|-----------------------|
| a) colture ortoflorivivaistiche, al 30% coperte da serre | Ha. 1,0 |
| b) colture arboree specializzate (vigneti, frutteti) | Ha. 5 |
| c) oliveti, mandorleti | Ha. 10 |
| d) colture seminative, seminativo arborato | Ha. 30 |
| e) bosco d'alto fusto, bosco misto, pascolo e pascolo erborato "e incolto produttivo" (Del. CR 927 del 15/02/2005 di approvaz. del PdP) | Ha. 50 |
| f) bosco ceduo e pascolo cespugliato | Ha. 100 |

NOTE:

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme le colture esistenti sono accertate attraverso le risultanze catastali o, in caso di avvenute variazioni, mediante certificazioni dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Qualora si intenda procedere a trasformazione fondiaria i nuovi tipi di coltura risulteranno dal piano di utilizzazione aziendale di cui all'art.9.

Nel caso di terreni irrigui, le superfici fondiarie possono essere ridotte del 40%, fatta esclusione di quelle relative ai punti a) e b).

Nel caso di aziende rientranti in più categorie di cui sopra, la superficie fondiaria minima aziendale va calcolata come somma delle percentuali ponderate a ciascuna categoria di coltivazione.

Le colture di tipo a) sono consentite esclusivamente in zone c) di protezione, irrigabili.

ART. 16

Attività turistico - ricreative - culturali

L'insediamento, nel territorio perimetrato dal Parco, di attività di tipo turistico - ricreative e culturali, è consentito nei seguenti casi:

- 1) riconversione agri - turistica di centri aziendali preesistenti, o ex - novo (art. 9°, 6° e 7° comma)
- 2) esplicite previsioni del Piano - Quadro.

Dette attività devono rientrare nella seguente casistica:

- a) - attività ricettive
 - a.1- aree di sosta per tende e camper
 - a.2- *“foresterie- residenze turistiche - bed and breakfast”*; (Del. CR 927 del 15/02/2005 di approvazione del Parco)
 - a.3- alberghi
- b) - attività del tempo libero
 - b.1- maneggi ed altre strutture attinenti al turismo equestre
 - b.2- campi gioco
 - b.3- piscine (*esclusivamente al servizio di strutture ricettive, quali alberghi e foresterie come elementi agli stessi pertinentziali e finalizzati a rendere più confortevole il soggiorno degli occasionali ospiti*). (Del. CR 927 del 15/02/2005 di approvazione del Parco)
- c) - attività culturali
 - c.1- allestimenti museali e/o testimoniali
 - c.2- spazi per allestimento spettacoli all'aria aperta
 - c.3- strutture convegnistiche con o senza annessa ricettività alberghiera
- d) - attività ristorative e d'intrattenimento
 - d.1- bar/ristoranti/sale ricevimenti

d.2- piano/bar o sale per concerti

Le attività del tipo “a.1”, ove non specificamente individuate dal Piano Quadro, potranno essere localizzate in zone arborate e paesaggisticamente defilate in prossimità della viabilità carrabile interna e/o perimetrale del Parco, ed annesse a centri aziendali; questi ultimi funzioneranno da strutture di servizio per l’area di sosta.

La realizzazione dell’area di sosta non dovrà comportare significative manomissioni dell’originario stato dei luoghi, e dovrà prevedere adeguate sistemazioni a verde.

Le attività del tipo “a.2” sono consentite nell’ambito della riconversione agri - turistica dei centri aziendali preesistenti; esse consistiranno nella ristrutturazione a fini di ospitalità turistica di un settore dell’azienda esistente anche tramite eventuali ampliamenti consentiti della stessa, fino ad un massimo del 20% *“per gli edifici della categoria 6a) dell’art. 10 e fino ad un massimo del 30% per gli edifici della categoria 6b) dell’art. 10.” (Del. CR 927 del 15/02/2005 di approvazione del Parco)*

Le attività di tipo “a.1” ed “a.2” saranno dimensionate in rapporto alla consistenza dell’azienda da ristrutturare.

Le attività del tipo “b.1- b.2- b.3” al di là di quelle specificatamente previste dal Piano Quadro potranno essere localizzate in zone arborate e paesaggisticamente defilate, ed in prossimità di centri aziendali.

La loro realizzazione dovrà scaturire da un progetto di valorizzazione agri - turistica dell’azienda, nell’ambito del “piano pluriennale” di cui all’art. 9.

Il dimensionamento degli impianti dovrà essere rapportato alla consistenza delle strutture dell’azienda ed alla sua programmata ricettività agri - turistica oltre che alla sua organizzazione produttiva agro – silvo - pastorale.

I servizi connessi a tali attività andranno collocati all’interno delle strutture aziendali, utilizzando anche gli ampliamenti eventualmente consentiti.

Le sistemazioni necessarie per la realizzazione di tali impianti andranno sottoposte a verifiche d’impatto ambientale: la dimensione degli impianti scaturirà anche, pertanto, dalla morfologia dei luoghi, non essendo consentiti rilevanti tagli o riporti delle quote naturali del terreno.

Gli impianti del tipo “b.2” non potranno superare i mq.200 di superficie di gioco.

Gli impianti del tipo “b.3” non potranno superare i mq. 100 di vasca.

Le attività del tipo “c.1”, ove non specificatamente individuate del Piano Quadro, sono consentite nell’ambito della riconversione agri - turistica dei centri aziendali preesistenti; esse consentiranno in allestimenti di locali o strutture preesistenti aventi valore storico - testimoniale (antiche stalle o frantoi, cantine, ricoveri di pastori ecc.) arredate con utensili, oggetti, elementi d’arredo originari.

Le attività del tipo “c.2” si suddividono in:

“c.2.1” - spazi per spettacoli all’aria aperta con allestimenti stabili;

“c.2.2” - spazi per spettacoli all’aria aperta con allestimenti amovibili e provvisori.

Le attività del tipo “c.2.1.”, ove non specificatamente individuate nel Piano Quadro, sono consentite nell’ambito della riconsiderazione dell’uso contemporaneo delle “cave di tufo” più recenti; esse consisteranno in allestimenti dell’invaso delle cave con gradonatura del fondo, riutilizzante per quanto possibile la morfologia del banco di cava preesistente, strutture di boccascena, servizi ed impianti necessari per l’agibilità delle strutture a norma di legge.

Le attività del tipo “c.2.2.” sono consentite prevalentemente nelle “cave di tufo” settecentesche, o in altri siti di particolare suggestione paesaggistica, da individuare ed autorizzare volta per volta da parte dell’Ente Parco; esse consisteranno in allestimenti dell’invaso della cava, o dei siti individuati, con materiali provvisori e amovibili (incastellatura in tubi innocenti, tavolati, pannellature amovibili ecc.), che non alterino in nessun modo la preesistente connotazione morfologica e paesaggistica dei luoghi, e che ne consentano un celere ripristino a manifestazione avvenuta.

Le attività del tipo “c.3” potranno essere realizzate solo su esplicita previsione del Piano Quadro.

Le attività di tipo “d.1-d.2”, al di là di quelle specificatamente previste dal Piano, sono consentite nell’ambito della riconversione agri - turistica dei centri aziendali preesistenti, esse consisteranno nella utilizzazione di alcuni locali aziendali preesistenti, o degli eventuali ampliamenti consentiti (fino ad un massimo del 20% “per gli edifici della categoria 6a) dell’art. 10 e fino ad un massimo del 30% per gli edifici della categoria 6b) dell’art. 10” (Del. CR 927 del 15/02/2005 di approvazione del PdP) a fini di ristorazione e/o intrattenimento degli ospiti dell’azienda.

E’ prescritto l’uso di materiali tradizionali, e sobrietà, nell’arredo dei locali.

ART. 17

Attività di organizzazione e gestione del Parco

Il Piano Quadro prevede i siti e le strutture nelle quali saranno collocate le attività di organizzazione e gestione del Parco.

Tali attività sono così individuate:

- a) centri visita
- b) aree di parcheggio e relativi servizi
- c) aree pic-nic o di sosta lungo gli itinerari di visita.

Sono individuati quali “centri visita”, antiche strutture rurali non più utilizzate a fini agro silvo - pastorali, suscettibili di riqualificazione quali punti di aggregazione, documentazione per i visitatori e gli utenti del Parco.

I centri visita potranno essere a gestione pubblica (Comune od Ente Parco) o privata.

Il centro visita sarà allestito mediante un progetto unitario d’iniziativa pubblica o privata prevedente:

- una o più sale di accoglienza degli utenti
- una sala per proiezioni
- una o più sale di documentazione tematica sulle caratteristiche storico - antropico - naturalistiche del parco

- piccoli punti di ristoro o aree di sosta adiacenti.

Gli interventi di riqualificazione delle strutture preesistenti consentiti saranno del tipo: 1-2-3-4-5-6a di cui all'art.10.

Nel caso di "centri visita" di proprietà ed a gestione privata, sarà consentito integrare alle summenzionate strutture quelle di ospitalità turistico - ricreativa di cui al precedente art.16.

Le aree di parcheggio di cui al punto b) precedente sono di norma collocate in adiacenza o a breve distanza dai "centri visita", o da altre strutture compatibili con i fini istitutivi del parco; esse rappresentano i luoghi obbligatori di parcheggio degli autoveicoli privati e di partenza degli itinerari alternativi (pedonali, equestri, ciclabili, ecc.) di percorrenza del territorio del Parco.

Le aree di parcheggio saranno realizzate, ove previste dal Piano Quadro, sulla base di progetto esecutivo precedente:

- numero di posti auto compatibile con le caratteristiche morfologiche dei luoghi, non essendo consentite significative alterazioni delle stesse, ma solo opportune ed articolate sistemazioni;
- adeguata piantumazione con siepi ed alberatura dei siti, al duplice scopo di creare ombra e mascherare la presenza di veicoli;
- nuclei di servizi igienici;
- punto minimo di ristoro bar (20 mq. utili massimo).

Le aree di parcheggio saranno realizzate ad iniziativa pubblica, o ad iniziativa privata, nell'ambito dei programmi biennali di attuazione del Piano Quadro gestiti dall'Ente Parco.

Nel caso di realizzazione ad iniziativa privata saranno definite, in apposite convenzioni da stipulare tra soggetto attuatore ed Ente Parco, le modalità di gestione, i servizi, i costi, l'eventuale rientro economico per l'Ente concedente.

Le aree di sosta o di pic-nic di cui al punto c) precedente saranno individuate nell'ambito dei programmi di attuazione del Piano Quadro, di norma in adiacenza alle strutture turistico ricreative previste all'art.16, o in funzione delle percorribilità degli itinerari di visita del Parco.

Esse consisteranno in piccoli spazi alberati ed arredati con strutture minime (panche in legno, barbecues in pietra, tabelle di segnaletica), senza particolari sistemazioni dello stato dei luoghi originari.

ART. 18

Attività artigianali

All'interno del Parco sono consentite attività artigianali del tipo "artistico" e riferite a materiali tradizionali: pietra, cartapesta, ceramica, legno, metalli.

Tali attività saranno consentite nel quadro della riconversione dei "centri aziendali", di cui al precedente art.9, alle finalità istitutive del Parco.

ART. 19

Attività didattiche, di documentazione e di ricerca scientifica

Le attività didattiche, di documentazione scientifica, e di educazione ambientale saranno di norma collocate all'interno dei Centri Visita, organizzati secondo i tematismi definiti dall'Ente Parco, con le modalità previste al precedente Art.17.

“Su previsione del Piano del Parco, possono essere collocati, all'interno del perimetro del Parco” (Del. CR 927 del 15/02/2005 di approvazione del Parco), Centri di Ricerca Scientifica su tematismi attinenti le finalità istitutive del Parco. Le relative strutture dovranno trovare ospitalità in edifici rurali (masserie, ecc.) preesistenti, opportunamente restaurate ed adeguate nel rispetto delle presenti Norme.

L'Ente Parco potrà inoltre individuare, a fini didattici, “sentieri natura” in luoghi di particolare interesse storico/naturalistico/ambientale, attrezzandoli con opportuna segnaletica.

ART. 20

Residenze

Le residenze sono ammesse all'interno del perimetro del Parco nei seguenti casi:

- residenze preesistenti alla data di approvazione del Piano Quadro;
- residenze a servizio delle attività di cui ai punti a/e del precedente art.14, nei limiti consentiti dalle norme specifiche;
- residenze connesse agli interventi di “riqualificazione urbanistica” (art.26), nei limiti ivi consentiti.

CAPO II

Norme sulle trasformazioni urbanistiche

ART. 21

I Pantani della Gravina di Matera e di Jesce costituiscono i due “corridoi” geografici e morfologici di “ingresso” nell'Altipiano Murgico Materano, del quale le due “forre” sono il connotato geo-morfologico, naturalistico e storico antropico fondamentale.

In queste aree qualsiasi trasformazione urbanistica e d'uso del suolo dovrà preservare i caratteri morfologici fondamentali dell'area.

ART. 22

“Pre- parco” dei versanti calanchivi delle Colline di Montescaglioso.

Tali versanti articolati e conclusi in sommità dal Centro Antico di Montescaglioso e dal complesso emergente dell'Abbazia di S. Michele Arcangelo, costituiscono il naturale complemento morfologico, storico e paesaggistico del versante sud orientale dell'Altipiano Murgico.

Tali versanti dovranno mantenere l'aspetto che le sistemazioni idrogeologiche e forestali hanno loro assegnato negli ultimi decenni.

In particolare, eventuali trasformazioni d'uso del suolo previste dagli strumenti urbanistici comunali avranno cura di conservare il rapporto di dominanza esistente tra le strutture architettoniche dell'Abbazia, ed i sottostanti versanti calanchivi, ed il rapporto di mediazione operato dalla serie di cantine e piccoli orticelli che ne definiscono il raccordo.

A tal fine in tali aree non saranno consentiti nuovi insediamenti e/o impianti di rilevante impatto piano volumetrico.

ART. 23

“Pre- parco” della Difesa di San Biagio

In estensione all'area di cui al punto precedente, il Piano individua quale Pre parco il versante collinare calanchivo orientale di Montescaglioso della “Difesa di San Biagio”. Tale versante dovrà mantenere l'aspetto che le sistemazioni idrogeologiche forestali gli ha assegnato negli ultimi decenni. A tal fine in tali aree non saranno consentiti nuovi insediamenti e impianti di rilevante impatto piano volumetrico, fatte eccezione per le opere pubbliche o di interesse pubblico, da sottoporre comunque a preventiva valutazione d'impatto ambientale, secondo le leggi vigenti in materia, e destinate alla tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio.

ART. 24

Colli di Picciano - Timmari - Igino

I colli di Picciano - Timmari - Igino costituiscono il naturale fondale alla sinuosa incisione della Gravina di Picciano che ne definisce il piede.

Le aree in oggetto, sono individuate quali aree di reperimento del costituendo Parco della Collina di Timmari (art.10 L.R. n.28/94) e dovranno mantenere l'attuale aspetto naturale, caratterizzato da calanchi coperti da rimboschimenti, e da dolci ondulazioni per lo più soggette a coltivazioni estensive.

ART. 25

All'esterno del perimetro del Piano del Parco esiste un territorio prevalentemente agricolo in stretto rapporto percettivo e paesaggistico con il territorio del Parco.

Tratta ferroviaria FAL e caselli.

Il Piano Quadro individua infine quali aree di Pre- parco (testimonianza storicizzata della prima strada ferrata del materano), una fascia della larghezza costante di ml.50, sviluppata in asse al tracciato (dismesso) delle ex. FF.CC.LL. (FAL) nella tratta compresa tra Masseria S. Lucia (Ridola) ex stazione di Montescaglioso - stazione di Matera/Lanera, inglobante anche le aree di sedime e le pertinenze delle strutture ferroviarie dismesse (caselli, stazioncine, ecc.).

Il Piano prevede il ripristino delle tratte ferroviarie, di strategica importanza per i collegamenti pubblici tra le diverse contrade del Parco, o, in alternativa, la sua sistemazione quale percorso pedonale/ciclabile di visita del Parco.

Il ripristino e/o la sistemazione summenzionate saranno subordinate alla redazione di un progetto esecutivo unitario della tratta, realizzabile anche per stralci successivi.

Per i caselli e le stazioni saranno previsti itinerari di cui alle categorie 2 ÷ 6a dell'art.10 delle presenti Norme, e le modalità di gestione (pubblico/privato).

In assenza del predetto progetto esecutivo, sia la tratta che i caselli/stazioni potranno essere oggetto esclusivamente di itinerari delle categorie 2 e 3 dell'art.10.

ART. 26

Area di riqualificazione urbanistica della Palomba

L'area in oggetto, delimitata nella Tav. P2 del Piano Quadro, investe l'intero versante Nord dello zoccolo murgico compreso tra la periferia urbana di Matera (rioni Piccianello, San Pardo) e la SS 7.

Detta area è connotata da due complessi rupestri di particolare importanza (S. Maria della Valle e S. Maria della Palomba) e da uno spettacolare inviluppo di fronti di cava, realizzati nell'arco di più secoli fino agli ultimi decenni: ne deriva una particolarissima connotazione morfologico - storico - ambientale, oggi peraltro fortemente compromessa da un disordinato, e recente, processo di urbanizzazione precaria.

Dato il particolare e ben circoscrivibile tematismo, il Piano Quadro intende configurare dette aree quale "Parco Urbano" a forte antropizzazione, "semi-naturale", nel quale gli elementi storici (preesistenze dell'habitat rupestre, chiese, mulino, casini, aie ecc.) e quelli morfologici (gravinelle, fronti di cava) risultino adeguatamente tutelati e valorizzati in un disegno di fruizione turistico -culturale e del tempo libero.

La riqualificazione urbanistica delle aree consisterà in una radicale azione di risanamento e ripristino morfologico- ambientale, articolata, in linee generali, nei seguenti interventi:

- a) eliminazione delle forme di utilizzazione precaria e impropria dei manufatti storici (habitat rupestre, fronti di cava, architetture storicizzate);
- b) eliminazione di costruzioni provvisorie e superfetazioni;
- c) riconversione delle strutture esistenti (se legittime) verso forme di utilizzazione compatibili con le finalità istitutive del Parco (art.14, delle presenti Norme);
- d) trasferimento fuori del perimetro del Parco delle volumetrie e delle attività esistenti incompatibili, secondo procedure urbanistiche vigenti in materia;

e) l'area è delimitata dall'attuale tracciato, della SS 7 con la sola inclusione all'interno del Parco della chiesa di S. Maria della Valle e di tutte le sue pertinenze.

Gli interventi summenzionati saranno definiti da Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.), individuati nella tav. P2 del Piano, costituiti da:

- Piani di Recupero (legge 457/78) ad iniziativa pubblica o privata;
- Piani di Recupero (legge 47/85).

“I Piani di Recupero possono essere presentati per aree omogenee e per stralci funzionali all'interno delle medesime aree”. Eventuali PdR interessanti ambiti più ristretti di quelli riportati sulla Tav. P2 devono essere adeguatamente giustificati sulla base di oggettive situazioni fisiche e/o funzionali. (Del. CR 927 del 15/02/2005 di approvazione del Parco)

Nelle more della definizione e approvazione di detti P.U.E, nelle aree di riqualificazione urbanistica in oggetto saranno consentiti esclusivamente interventi di “mantenimento”, così come definiti al successivo art. 36, senza modifiche della destinazione d'uso dei manufatti interessati.

Sono fatti salvi gli interventi previsti nel Progetto Esecutivo del “Parco delle Cave” – 1° Stralcio, nei limiti delle trasformazioni consentite dalle presenti Norme.

ART. 27

Indirizzi normativi per la redazione dei P.U.E.

Ciascun P.U.E, dovrà effettuare una approfondita analisi delle “qualità” dell'area interessata; censendo i siti per caratteristiche morfologiche, paesaggistiche, naturalistiche e forme di utilizzazione sedimentate e classificando i manufatti, nelle successive stratificazioni storiche, fino a quelle contemporanee.

Il P.U.E. individuerà quindi i siti suscettibili di utilizzazione nelle forme compatibili con il Parco, e quelli di supporto morfologico scenografico da tutelare quali elementi semi naturali di caratterizzazione del Parco; il P.U.E. individuerà altresì gli involuppi dei con visivi principali afferenti le più significative preesistenze architettoniche dell'area, da mantenere liberi lungo itinerari preordinati.

Il P.U.E. classificherà i manufatti di realizzazione più recente in:
precarî e/o abusivi da demolire;
legittimi, ma incompatibili con le finalità del Parco, da trasferire fuori dal parco;
legittimi ma solo parzialmente compatibili con le finalità del Parco, da ridimensionare o rimodellare, nei volumi e nei materiali, con incentivo fino al 25% del volume da demolire;
legittimi e compatibili con le finalità del Parco.

Il P.U.E. definirà le destinazioni d'uso, compatibili con le finalità del Parco, sia per i manufatti che per i siti utilizzabili.

In relazione a tali destinazioni il P.U.E. individuerà le aree da adibire a parcheggi, opportunamente dislocate in siti defilati ai margini della viabilità carrabile esistente, da

sistemare a verde (sul modello dei “parchi” rurali tradizionali) e con pavimentazioni permeabili, per divenire in futuro, spazi d’ombra a servizio delle percorrenze pedonali all’interno del Parco.

Il P.U.E. prevederà inoltre l’uso di alberature per sottolineare la percezione degli elementi di pregio ed ammorbidire l’impatto dei “detrattori” visivi, anche adiacenti l’area del Parco.

Il P.U.E. definirà le “unità minime” di attuazione degli interventi, ed un programma di priorità nell’attuazione degli stessi.

Il P.U.E. dovrà essere corredato da uno studio d’impatto ambientale e da studi specialistici relativi alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai sensi delle Direttive CEE n. 79/409 del 04-04-1979 e n. 92/43, del 21-05-1992, “e con riferimento al D.M. Ambiente 03/09/2002 pubblicato sulla G.U. n. 224 del 24/09/2002”. (Del. CR 927 del 15/02/2005 di approvazione del Parco)

ART. 28

Prescrizioni normative di dettaglio: Chiesa di Santa Maria della Valle

Consentito il restauro della chiesa e di tutte le sue pertinenze, oltre alla riqualificazione, dell’area strettamente collegata alla chiesa.

Cortina di verde, alle spalle del complesso conventuale, per mascherare l’impatto dei retrostanti fabbricati dell’area industriale.

ART. 29

Prescrizioni normative di dettaglio: P.U.E. Area “B” (Cave del Sole)

“Consentita la trasformazione dell’azienda zootecnica sulla S.S. 7 in struttura turistico ricettiva”; il P.U.E. detterà norme specifiche di riqualificazione nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 16 – lett. A1) – a2) – b2) – d1), con l’esclusione delle sale ricevimenti”. (Del. CR 927 del 15/02/2005 di approvazione del Parco)

ART. 30

Prescrizioni normative di dettaglio: P.U.E Area “C” (La Palomba)

Obiettivo del PUE è il complessivo risanamento dell’area e la sua trasformazione, coerentemente alle scelte del Piano Quadro, in area ed infrastruttura di “accesso” al sistema naturalistico – storico - culturale del comprensorio Materano;
a tal fine la redazione del PUE verrà preceduta dalla formazione di un “Progetto-Programma”, che dovrà specificare:

- configurazione funzionale del terminal intermodale (tranvia, bus, auto) con relativi servizi (parcheggi, reception turistica) e arricchimenti funzionali (ristoro, spazi commerciali, culturali e sportivi) oltre ad un possibile polo per attività congressuali, sportive, ricreative all'interno di una cava;
- configurazione culturale del rapporto tra l'impostazione progettuale e la natura "rupestre" dell'habitat Materano;
- configurazione economico-finanziaria; dell'intervento;
- individuazione dei Piani e Progetti esecutivi con i quali procedere, anche per stralci, all'attuazione degli interventi;
- tempi e priorità di attuazione degli interventi;
- soggetti attuatori e di gestione (pubblici e privati);
- valutazione dell'impatto ambientale complessivo dell'intervento.

Per quanto riguarda la cave dimesse oltre la possibilità del ripristino topografico, dovrà essere valutato, in alternativa, il recupero a fini scientifici e di elemento testimoniale dell'area murgiana.

Approvato il Progetto-Programma si darà luogo alla definizione dei Piani e Progetti Esecutivi ivi previsti, nel rispetto delle seguenti prescrizioni urbanistiche:

a) -cava ad ovest della Palomba (terminal intermodale):

parcheggi, infrastrutture e servizi da collocarsi nella cava, anche a più livelli, coperti da giardino ("avucchiara - parco") pensile per almeno i 2/3 del loro sviluppo planimetrico; nessuna volumetria emergente dal profilo naturale del ciglio della cava;

b) -cava ad est della Palomba:

spazio per attività congressuali, sportive, ricreative a larga affluenza di pubblico, da realizzarsi subordinatamente alla realizzazione dei parcheggi di cui al punto a) precedente; modellamento dello spazio interno, sua copertura e schemi distributivo/funzionali, strettamente connessi alla "configurazione culturale" del comma precedente; nessuna volumetria emergente dal profilo naturale del ciglio della cava, tranne l'eventuale struttura di copertura, fortemente interrelata alla "configurazione" del punto precedente.

"Il piano temporale di esecuzione delle opere dovrà prevedere l'avvio della realizzazione delle eventuali strutture ricettive solo dopo la realizzazione di almeno il 50% delle altre strutture funzionali (terminal intermodale, reception turistica, arricchimenti funzionali ed attività congressuali)." (Del. CR 927 del 15/02/2005 di approvazione del Parco)

ART. 31

Prescrizioni normative di dettaglio: P.U.E area D1 (Aie di Colangiuli)

Consentito il mantenimento, o la riconversione, della destinazione d'uso residenziale delle costruzioni adiacenti la periferia urbana (S.Pardo) individuare i nodi di collegamento tra l'area e detta periferia, della quale costituirà infrastrutture ricreativo – naturalistico - culturale.

"Nei limiti di compatibilità ambientale e fatte salve le indicazioni sulla tutela degli habitat naturali della flora e della fauna, di cui alle presenti Norme, il P.U.E. potrà prevedere e/o

rivedere le attuali volumetrie a carattere semi-rurale.” (Del. CR 927 del 15/02/2005 di approvazione del PdP)

ART. 32

P.U.E area D2

- il P.U.E definirà la riqualificazione ambientale dell'area.
- P.U.E. area D3 (discarica S.Vito)
- è prevista la riqualificazione ambientale della discarica dismessa e la sua complessiva sistemazione a parco pubblico.

ART. 33

Norma di “mantenimento”

Si intende per “mantenimento” di un manufatto edilizio o di una area o lotto particolare, la conservazione del manufatto, senza trasformazione di destinazione d'uso, mediante interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria (ex art. 31-L.457/78) finalizzati a:

- eliminazione di pericoli per la pubblica e privata incolumità provocati dalla fatiscenza dell'immobile;
- eliminazione di materiali ed elementi incongrui e o dannosi per l'ambiente (lamiere ondulate, pannelli in amianto-cemento, ecc.)

Gli interventi di “mantenimento” vanno intesi come soluzioni temporanee atte a sanare le più vistose incongruità dei manufatti, in attesa delle trasformazioni definitive previste dai Piani Urbanistici Esecutivi di Area.

Gli interventi di “mantenimento” saranno sempre subordinati, inoltre, alla eliminazione, nelle aree o lotti di pertinenza dei manufatti, di rifiuti, sistemazioni incongrue, depositi precari di materiali, ecc.

ART. 34

Parco urbano della Murgecchia

Comprende la porzione di Altipiano Murgico delimitato della SS7 a Nord, e dai corsi dei torrenti Gravina di Matera e di Jesce. Il Piano Quadro prevede di organizzare tale territorio, quale “Parco Urbano”, vale a dire luogo nel quale la città ritrova, facilmente accessibili, “sperimentabili” e quindi riconducibili alla vita quotidiana, i segni caratterizzanti dell'ambiente murgico e della sua stratificazione antropica.

Per conseguire l'obiettivo summenzionato il Piano del Parco prevede una serie di interventi, da attuarsi direttamente da parte dei soggetti (pubblici e/o privati) titolati, mediante Progetti Esecutivi redatti conformemente alle presenti norme.

Sono privilegiati interventi di carattere conservativo e di tutela della flora e della fauna;

pertanto, gli interventi a carattere ricettivo, ricreativo etc. , sono limitati alle indicazioni del Piano del Parco; non sono consentite nuove costruzioni se non di ampliamento ai fabbricati esistenti e secondo le indicazioni tecniche delle presenti Norme.

ART. 35

Interventi a carattere naturalistico-ambientale

Risanamento ambientale complessivo della zona attraverso:

- a)-disinquinamento e risanamento ambientale dei torrenti Gravina e Jesce;
- b)-tutela delle aree a copertura vegetale e/o floristica spontanea, secondo i criteri previsti al Titolo III Capo 2° delle presenti Norme;
- c)-riordino dei coltivi, attraverso un progetto unitario organico, ad iniziativa dell'Ente-Parco, di
- d)-ripristino e/o riconversione delle coltivazioni ivi praticate;
- e)-riordino e rifacimento dei muretti a secco di delimitazione dei lotti precedenti;
- f)- eliminazione delle micro-discardie abusive ai margini delle viabilità e dei pendii;
- g)-risanamento della preesistente discarica dei R.S.U.

Per tutti gli interventi consentiti dalle presenti Norme, è fatto obbligo di adeguare i sistemi di smaltimento e raccolta delle acque reflue alle leggi in materia (L.R. n.3/94).

ART. 36

Interventi sulla sentieristica

Sono previsti i seguenti interventi:

a) - Strade carrabili

- strada della "Madonna delle Vergini": transito veicolare consentito dall'innesto dalla SS7 fino al parcheggio terminale nella cava di pietra; dalla cava alla Madonna delle Vergini transito consentito ai soli veicoli di servizio, d'emergenza, o dei proprietari dei fondi attraversati;

- strada del "Casino Staffieri" transito veicolare consentito dall'innesto con la strada precedente all'area di parcheggio nei pressi del casino; consentito fino al ripetitore RAI per servizio, emergenza e proprietari frontistanti.

E' fatto obbligo dare a dette strade le caratteristiche tecniche previste all'art.48.

In particolare la strada della Madonna delle Vergini verrà fiancheggiata, sul lato a valle, da muretto in pietra a secco, onde diminuirne l'impatto ambientale.

Lungo detta strada è consentito localizzare, in posizioni paesisticamente defilate e naturalisticamente idonee, macchie di vegetazione autoctona con funzione di ombreggiamento.

b) - Sentieri pedonali

Tutti gli altri sentieri sulla Murgecchia, e/o di discesa alla Gravina, saranno percorribili solo pedonalmente.

Essi avranno le caratteristiche tecniche previste all'art. 49.

c) - Aree di parcheggio

Il Piano prevede le seguenti aree di parcheggio degli autoveicoli pubblici e/o privati:

- Parcheggio della Cava di Pietra:

da realizzare sulla base di un Progetto Esecutivo a particolare valenza ambientale articolato su:

parziale risagomatura e rinaturalizzazione del versante esterno del pendio operata in maniera da mascherare, rispetto alle visuali dalla Civita di Matera, gran parte del fronte di cava interno, anch'esso da rimodellare parzialmente;

- realizzazione, nell'invaso così determinato, di un'area di parcheggio a cielo aperto e pavimentazione permeabile, con accesso laterale, mascherato da macchie di vegetazione;
- capienza consentita = 100 posti macchina.

In alternativa alla sistemazione del parcheggio a cielo aperto, è consentito realizzare lo stesso interrato, con copertura trattata a giardino pensile, sulla tipologia tradizionale dell' "avucchiara" ai margini della quale, nei rinterri della cava, è possibile collocare alcune strutture di servizio e ricreative (*wc – bar – ristoro*) di superficie utile complessiva non superiore a mq. 200".
(Del. CR 927 del 15/02/2005 di approvazione del Parco)

- Parcheggio del Casino Staffieri:

da realizzarsi sulla base di Progetto Esecutivo a particolare valenza ambientale articolato su:

- utilizzo dell'area individuata nella tav. P3 nello stato semi-naturale che la caratterizza, senza tagli o riporti;
- delimitazione su 3 lati del parcheggio con muretto di pietra a secco, dei quali uno preesistente;
- individuazione di una macchia di vegetazione con funzione di ombreggiatura ai bordi dell'area;
- capienza consentita: 20 - 30 posti macchina.

Parcheggio a Jazzo 3 Ponti:

da realizzarsi nell'area sub-pianeggiante immediatamente adiacente al bivio SS7 - Provinciale per Gioia, a valle della SS, con minime sistemazioni dell'area;

- pavimentazione bianca permeabile;
- delimitazione, ove necessario, con muretti a secco;
- capienza: 30 posti macchina;
- ripristino e sistemazione percorso pedonale originario di accesso allo Jazzo.

ART. 37

Interventi sulle infrastrutture del tempo libero

a) Reception ippo-turistica della Palomba

Il Piano del Parco colloca, all' "ingresso" del Parco Urbano della Murghecchia, una infrastruttura di "reception" del Parco, con particolare riferimento alla organizzazione e gestione degli itinerari ippo-turistici nell'area Murghecchia-Palomba.

Il Progetto Esecutivo di tale infrastruttura dovrà rispettare le seguenti prescrizioni urbanistiche:

"- configurazione funzionale polivalente (reception, foresteria, ristoro, box e servizi per i cavalli, maneggio, pargheggio)"; (Del. CR 927 del 15/02/2005 di approvazione del Parco)

- configurazione plano-volumetrica adattata alla morfologia del sito, della quale dovrà rispettare pianori, avvallamenti e dislivelli per collocare le strutture e relative sistemazioni, in posizione defilata rispetto ai con visivi dalla SS.7 e da via San Vito;

- obbligo di utilizzo di materiali tradizionali:

- tufo a vista per le murature;

- muretti di pietra calcarea a secco per le recinzioni;

- legno per eventuali tettoie e box cavalli;

- lastre di pietra calcarea per le coperture;

- pavimentazioni esterne in pietra, interne in cotto artigianale;

- utilizzo di macchie di vegetazione autoctona per raccordo paesaggistico e ombreggiamento.

- caratteristiche dei manufatti:

"- reception-foresteria-ristoro: sup. cop. Max mq. 400; numero livelli 1, compreso eventuale seminterrato per depositi H max = ml. 3,50" ove ciò consenta di assecondare meglio, con una struttura a gradoni, l'andamento altimetrico del terreno e di differenziare le destinazioni d'uso ai livelli inferiore e superiore; (Del. CR 927 del 15/02/2005 di approvazione del Parco)

- box per cavalli e servizi: sup. cop.max mq. 100 n. livelli 1 H max = ml 3,50.

- parcheggio: da realizzarsi ai margini della cava, con limitata sistemazione dei livelli, nessuna pavimentazione (inerbimento spontaneo), schermo vegetazionale.

b) Area per il tempo libero della Madonna delle Vergini

Il Piano Quadro individua un sito alle spalle della Chiesa della Madonna delle Vergini, con funzione di infrastruttura per il tempo libero, a servizio del luogo, tradizionale meta di pellegrinaggi, escursioni, ecc.

Il Progetto Esecutivo di tale infrastruttura dovrà rispettare le seguenti prescrizioni urbanistiche:

- configurazione funzionale polivalente (servizi ed eventuale sala/ristoro coperta all'interno della cava, area pic-nic e/o gioco all'aria aperta sul fronte parzialmente incassato adiacente);

- configurazione plano-volumetrica “nulla”, nel senso che nessun volume edificato (salvi quelli tecnici, opportunamente mascherati) dovrà emergere dalla quota del piano di campagna originario;
- obbligo di utilizzo di materiali locali:
- tufo a vista per le murature
- muretti in pietra calcarea a secco per le recinzioni
- lastre di pietra calcarea per la copertura
- pavimentazioni esterne in pietra, interna in cotto artigianale
- utilizzo di macchie di vegetazione autoctona per ombreggiamento dell’area pic-nic.

Caratteristiche dei manufatti:

- sala ristorante/servizi all’interno della cava: superficie coperta max = $\frac{3}{4}$ dell’area della cava.
- grotte adiacenti = collegamento semi-naturale all’area pic-nic = limitate strutture murarie in tufo per sostegno, arredo.
- area pic-nic = muretti a secco, panche in legno.

c) Area per il tempo libero di Jazzo 3 Ponti

Il Piano Quadro individua nello Jazzo 3 Ponti un sito di particolare interesse storico/ambientale, parzialmente utilizzabile quale infrastrutture di sosta/pic-nic e/o di accesso al Parco Urbano della Murgecchia.

Il Progetto Esecutivo di tale infrastruttura dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- configurazione funzionale prevalentemente “testimoniale” con limitate attrezzature di supporto: punto di ristoro con servizi, spazi pic-nic all’interno degli jazzi;
- nessuna volumetria aggiuntiva verrà realizzata;
- attrezzature e servizi andranno ricavati esclusivamente con interventi di risanamento conservativo dei manufatti esistenti;
- nessuna sistemazione esterna andrà fatta, ad eccezione del ripristino dei sentieri e scalette di distribuzione all’interno dell’area, dei muretti a secco, scoli d’acqua, cisterne, ecc.
- un’eventuale area di parcheggio andrà individuata sul lato opposto della SS.7, con possibilità di accesso diretto, ripristinando l’antico imbocco dello jazzo, scavalcato dal ponte della SS.

ART. 38

Parco semi-rurale dell’Ofra

L’area dell’Ofra, all’estremità S-E della città, conserva attualmente le caratteristiche di area semi-rurale, fitta di orti, oliveti, vigneti e punteggiata da fabbricati rurali, residenze di campagne, “casini”.

Il Piano del Parco prevede di organizzare tale territorio quale “parco semirurale”, mantenendone l’assetto attuale, riqualificandone gli aspetti ambientali, insediando alcuni servizi ed infrastrutture per il tempo libero.

Per conseguire l’obiettivo summenzionato il Piano del Parco prevede una serie di interventi da attuarsi direttamente da parte dei soggetti (pubblici e privati) titolati, mediante Progetti Esecutivi redatti conformemente alla presenti norme.

In detta località dell'Ofra, a ridosso della strada che definisce il limite del Parco e per una fascia di larghezza costante di non oltre mt. 150 oltre gli interventi già indicati, sono consentite attività economiche ed edilizie che non compromettano le finalità fondamentali del parco, con l'esclusione, pertanto, di attività estrattive ed industriali; in particolare eventuali trasformazioni d'uso del suolo avranno cura di conservare la continuità percettiva e paesaggistica con la restante parte del territorio Murgico; pertanto, la trasformazione dello stato dei luoghi con la introduzione di nuove volumetrie sarà soggetta ad un Piano di riqualificazione urbanistica.

In detta zona dell'Ofra sono privilegiati interventi di carattere conservativo e di tutela della flora e della fauna selvatiche; gli interventi a carattere ricettivo, ricreativo, etc., sono limitati alle indicazioni del Piano del Parco. Non sono consentite nuove costruzioni; gli ampliamenti dei fabbricati esistenti seguono le prescrizioni delle presenti Norme Tecniche.

ART. 39

Interventi a carattere naturalistico-ambientale

Risanamento ambientale complessivo della zona attraverso:

- a) - eliminazione delle micro-discariche abusive ai margini delle viabilità e dei pendii;
- b) - riordino dei coltivi, attraverso un progetto unitario organico, ad iniziativa dell'Ente Parco, di ripristino e/o riconversione delle coltivazioni ivi praticate;
- c) - tutela delle aree a coperture vegetale e/o floristica spontanea, secondo i criteri previsti al Titolo III, capo 2°;
- d) - riordino e rifacimento dei muretti a secco di delimitazione dei lotti e dei coltivi.

Per tutti gli interventi consentiti dalle presenti Norme è fatto obbligo adeguare i sistemi di raccolta e smaltimento dalle acque reflue alle vigenti leggi in materia (L.R. n.3/94).

ART. 40

Interventi sulla sentieristica

Sono previsti i seguenti interventi:

- a) - Strade carrabili

Non è consentito aprire nuove strade carrabili, oltre le esistenti.

Quest' ultime andranno risistemate, regolarizzando il fondo stradale (bianco, permeabile), e rispettando le caratteristiche tecniche di cui all'art. 51.

I muri a secco (in tufo, in pietra) fiancheggianti le strade verranno risistemati, assicurando convenienti drenaggi delle acque di scolo dei fondi limitrofi.

Le strade carrabili aperte al pubblico sono indicate nella tav. P1 del Piano.

b) - Sentieri pedonali

Tutte le strade pubbliche (o con servitù pubblica) esistenti, non individuate dal Piano nella categoria precedente, vanno considerate “pedonali”; per esse cioè il traffico veicolare sarà consentito ai soli residenti e/o veicoli di servizio del Parco e di emergenza.

Le caratteristiche tecniche di detti sentieri saranno quelle definite all’art. 52.

c) - Aree di parcheggio

Il Piano prevede le seguenti Aree di Parcheggio degli autoveicoli pubblici e/o privati:

- 1)- area all’ingresso Nord al “Parco” (Rione Agna)
- 2)- area all’ingresso Sud al “Parco” (Grotta Pipistrelli)
- 3)- area al casino Alvino.

Capienza di ciascuna area = 20 - 30 posti macchina.

Il parcheggio 1) verrà realizzato utilizzando lo slargo esistente a margine della strada carrabile, con limitate sistemazione e pavimentazione bianca e permeabile.

Il parcheggio 2) verrà realizzato nell’area arborata, rispettando la perimetrazione esistente, anche iniziativa privata, con limitate sistemazioni e pavimentazione bianca e permeabile; il parcheggio potrà essere integrato da area pic-nic con servizi.

Il parcheggio 3) verrà realizzato nell’area di pertinenza del Casino, esclusivamente a servizio ella sua eventuale trasformazione in infrastrutture turistica (art. 16 delle presenti Norme); il parcheggio utilizzerà lo slargo esistente ad Ovest del Casino, in corrispondenza dell’accesso carrabile, con limitate sistemazioni ai margini e pavimentazione bianca e permeabile.

ART. 41

Interventi sull’edilizia rurale

E’ previsto il mantenimento dell’edilizia rurale esistente senza ulteriori incrementi di volume, fatte salve le esplicite indicazioni di Piano e/o l’applicazione delle Norme di cui al Titolo II, Capo 1°.

E’ previsto altresì il recupero e la riqualificazione dell’edilizia rurale esistente, da intendersi quali manufatti “stabili” in muratura, legittimi e/o condonati, con esclusione di manufatti precari, in lamiera e simili.

La riqualificazione avverrà mediante interventi edilizi così come definiti ai punti 1,2,3,4,5,6, dell’art 2 delle presenti Norme, e potrà essere incentivata e/o articolata mediante la redazione di programmi estesi ad ambiti omogenei da finanziarsi attraverso l’applicazione delle vigenti leggi in materia (legge 394/91 e L.R. 28/94).

In particolare, gli interventi di “ristrutturazione edilizia” saranno subordinati alla eliminazione, o mascheratura, di materiali incongrui (tettoie in lamiera ondulate, ecc.) ed alla restituzione di un manufatto inserito negli schemi tradizionali dell’edilizia rurale materana (murature in tufo, copertura a falde in embrici di argilla).

Gli interventi di cui ai commi precedenti dovranno essere estesi anche alle sistemazioni esterne ed agli impianti:

- muretti di recinzione (tufo o pietra calcarea)
- vie e sentieri di accesso (in pietra o bianche e permeabili),
- piantumazioni di essenze autoctone;
- adeguamento degli impianti (idrico-fognante-elettrico ecc.) alle vigenti leggi in materia.
- devono essere censiti con adeguata documentazione e tutelati: fossili e materiale lapideo di qualsiasi grandezza, nonché boccagli di pozzo, pile, boccole di strutture architettoniche e agropastorali.

Le destinazioni d'uso dei manufatti oggetto d'intervento saranno quelle compatibili con i fini istitutivi del Parco, individuate all'art. 16 delle presenti Norme.

ART. 42

Interventi sulle infrastrutture del tempo libero

Qualunque insediamento di carattere ricreativo, ricettivo, etc., deve essere realizzato nel rispetto delle Direttive CEE nn. 79/409 e 92/43, relative alla “conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”;

pertanto, il progetto deve essere corredato da studi specialistici comprovanti la tutela degli habitat anzidetti;

a)- Reception turistica della Madonna della Rena

Il Piano Quadro individua in località Madonna della Rena, una infrastruttura di “reception” turistica e del tempo libero, con l'obiettivo di riscoprire ed assegnare un ruolo significativo ad un sito collocato in posizione strategica tra città e campagna “storica” (parco rurale dell'Ofra).

Il Progetto Esecutivo di tale infrastruttura dovrà rispettare le prescrizioni urbanistiche che seguono:

1) per l'area della chiesa:

- ripristino del tradizionale assetto di luogo “meta di pellegrinaggio”, con conseguente eliminazione dell'attuale utilizzo incongruo a deposito/ricovero animali, e risanamento complessivo dell'area;
- a tal fine sarà possibile realizzare un nucleo di servizi igienici, in posizione defilata rispetto al complesso ipogeo (max 20mq. utili) ed un nucleo di ristoro “rustico” (brace) collocato in uno dei vani ipogei esistenti;
- ripavimentazione, in pietra calcarea, degli spazi antistanti il sagrato della chiesa;
- per il complesso ipogeo, e la chiesa, consentiti solo interventi di restauro-risanamento conservativo.

2) per le terrazze adiacenti (Casino)

- configurazione funzionale turistico-ricettive (camping-foresteria), previa valutazione d'impatto ambientale delle possibilità di trasformazione del sito, in rapporto alla sua attuale configurazione a terrazze arborate;
- in relazione alle risultanze di tale VIA, individuazione di:

- piazzole di sosta per tende e camper;
- “foresteria” ricavata con manufatti realizzati prevalentemente in tufo (con finitura esterna a secco) ed in legno, addossati alle pareti delle scarpate delimitanti i terrazzamenti che caratterizzano l’area; i manufatti, coperti con falda in embrici in cotto (tipologia dello “jazzo”), non dovranno superare l’altezza dei muretti di contenimento di dette scarpate; superficie coperta massima = mq.250.
- utilizzazione dei manufatti esistenti (casino, vani ipogei, ecc.) a servizio del camping, mediante interventi di risanamento conservativo;
- obbligo di utilizzo di materiali tradizionali:
- muretti in pietra calcarea a secco per le recinzioni;
- legno per le strutture di copertura, embrici di argilla cotta per i manti di copertura;
- pavimentazioni esterne in pietra;
- mantenimento delle alberature esistenti (olivi, mandorli), eventualmente integrate, per raccordo paesaggistico ed ombreggiamento.

b) Area per il tempo libero dello Jazzo dell’Ofra

Il Piano Quadro individua nello Jazzo dell’Ofra un sito di particolare interesse storico/ambientale, utilizzabile quale infrastruttura di sosta/pic-nic e/o di visita al “Parco semi-rurale” dell’Ofra ed alle numerose testimonianze archeologiche e dell’habitat rupestre presenti nelle adiacenze.

Il Progetto Esecutivo di tale infrastruttura dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- configurazione funzionale prevalentemente “testimoniale” con limitate attrezzature di supporto: punto di ristoro con servizi, spazi pic-nic o per attività artigianali, all’interno dello jazzo;
- nessuna volumetria aggiuntiva: attrezzature e servizi andranno ricavati esclusivamente con interventi di risanamento conservativo dei manufatti esistenti;
- nessuna sistemazione esterna, ad eccezione della manutenzione del recinto interno, dei muretti a secco, scoli acque, cisterne, ecc.;
- area di parcheggio a disposizione: area 2) di cui al precedente art. 43 - lett.c)

ART. 43

Infrastrutture turistico-ricettiva de “La Bruna”

Il Piano del Parco individua in località “La Bruna”, in corrispondenza dei fabbricati rurali ivi esistenti, una infrastruttura turistico-ricettiva finalizzata alla fruizione turistica del Parco.

L’insediamento di carattere ricreativo, ricettivo, etc., deve essere realizzato nel rispetto delle Direttive CEE nn. 79/409 e 92/43, relative alla “conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”;

pertanto, il progetto deve essere corredato da studi specialistici comprovanti la tutela degli habitat anzidetti;

Il progetto Esecutivo di tale infrastruttura, che sarà esteso all’intero compendio dei fabbricati rurali preesistenti ed all’area demaniale attigua, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- configurazione funzionale a camping/foresteria con nucleo di servizi igienici e punto ristoro;

- utilizzazione per servizi e foresteria esclusivamente dei fabbricati preesistenti, opportunamente ristrutturati, senza alcuna nuova volumetria;
- piazzole di sosta per camper e tende, ed aree per pic-nic realizzate in composizione organica con la foresteria, delimitata esclusivamente da vegetazione autoctona;
- ripristino del posto di vigilanza dell'Aeronautica Militare (con relativa torretta di avvistamento) da affidare in gestione all'Ente Parco (guardaparco);
- recinzione dell'area interessata con muretti a secco e rete metallica;
- ripristino e piantumazione di vegetazione autoctona a fini di ombreggiamento delle strutture, da effettuare previa V.I.A./puntuale;
- stalle/box di pernottamento per cavalli, realizzati con manufatti leggeri in legno.

ART. 44

Infrastrutture turistiche/ricreative in territorio di Montescaglioso.

A) - Infrastruttura turistica della Borgata Pianella.

Il Piano del Parco individua in località "Borgata Pianella" una infrastruttura turistico-ricettiva finalizzata alla fruizione turistica del Parco.

L'insediamento di carattere ricreativo, ricettivo, etc., deve essere realizzato nel rispetto delle Direttive CEE nn. 79/409 e 92/43, relative alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche";

pertanto, il progetto deve essere corredato da studi specialistici comprovanti la tutela degli habitat anzidetti;

Il Progetto Esecutivo di tale infrastruttura, che sarà esteso all'intero compendio dei fabbricati rurali preesistenti ed ai relativi terreni di pertinenza, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- configurazione funzionale a camping/foresteria con servizi diversificati (igienici, di ristoro, commerciali artigianali, culturali/testimoniali, didattico/formativi, di reception del Parco, stalla/maneggio);
- utilizzazione per servizi e foresteria esclusivamente dei fabbricati preesistenti, opportunamente ristrutturati, senza alcuna nuova volumetria;
- piazzole di sosta per camper e tende ed aree per pic-nic realizzate in composizione organica con la foresteria, delimitate esclusivamente da vegetazione autoctona;
- recinzione (eventuale) dell'area con muretti a secco in tufo o pietra calcarea e rete metallica;
- stradine interne "bianche", pavimentate in pietra nei luoghi significativi (piazzette, atri, marciapiedi fabbricati, ecc.);
- piantumazione di vegetazione autoctona a fini di ombreggiamento previa V.I.A./puntuale.

Sarà consentito infine, previa V.I.A., realizzare uno specchio d'acqua (laghetto collinare) nella fascia compresa tra la ex ferrovia FAL e la Strada Provinciale.

E' consentita l'attuazione del Progetto per stralci funzionali, sulla base delle iniziative economico/gestionali attivate.

B) - Cave di tufo in territorio di Montescaglioso.

Il piano Quadro individua nelle cave di tufo dismesse del versante meridionale della Murgia S.Andrea una serie di luoghi di riqualificazione ambientale e funzionale (spazi per spettacoli o manifestazioni sportive con relativi parcheggi e servizi annessi). Obiettivo di tale riqualificazione è quello della loro trasformazione in aree ed infrastrutture di accesso al sistema murgico meridionale del Parco. Notevole interesse assumono le cave settecentesche in prossimità della masseria “Messina” e del vallone “tufara”, ricche di vegetazione spontanea e dall’aspetto paesaggistico particolarmente suggestivo.

Nelle stesse aree non sarà consentita alcuna trasformazione salvo le opere di bonifica e quella destinata alla valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio. Nella zona della cava di Pietra di Bellocchio la cava dismessa attigua al torrente “Gravina”, verrà destinata a zona umida, considerato che la stessa viene puntualmente invasa dalle piene dello stesso torrente. La riqualificazione della stessa avverrà con progetto esecutivo prevedente:

- modalità di allestimento delle cave di tufo, con strutture leggere, amovibili a fine manifestazione
- (cicli di manifestazioni);
- nuclei di servizi, compresi il ristoro/reception, da collocare in prossimità del ciglio delle cave, architettonicamente composti con le pareti dei tagli di cava e di superficie netta di pavimento non superiore a 250 mq.;
- parcheggi, collocati anch’essi nelle cave, con ampie superfici, piantumate secondo lo schema tradizionale del “parco avucchiara”;
- configurazione plano-volumetrica “nulla”, nel senso che nessun volume edificato (salvo quelli dei servizi, opportunamente mascherati) dovrà emergere dalle quote del piano di campagna originaria;
- obbligo di utilizzo di materiali locali per i nuclei di servizio:
- tufo a vista per le murature;
- muretti in tufo per le recinzioni;
- lastre di pietra calcarea per le coperture;
- pavimentazioni esterne in pietra, interna in cotto artigianale.

ART. 45

Borgo Picciano

Il Piano del Parco individua nel Borgo Picciano, insediamento “tipizzato” della Riforma fondiaria, un possibile luogo di accesso/ospitalità al Parco della Gravina omonima.

A tal fine il Piano prevede i seguenti interventi:

- a) risanamento ambientale e ripristino morfologico della fascia compresa tra il Borgo ed il torrente, con eliminazione delle microdiscariche, costruzioni precarie, ecc.
- b) utilizzazione della fascia compresa tra il borgo e la S.P. per Gravina di Puglia, quale area di sosta integrata da servizi turistici collocati nelle strutture preesistenti del Borgo.

Gli interventi summenzionati sono subordinati alla redazione di un Piano Urbanistico Esecutivo che individui modalità, criteri e soggetti promotori delle trasformazioni individuate.

L'insediamento di carattere ricreativo, ricettivo, etc., deve essere realizzato nel rispetto delle Direttive CEE nn. 79/409 e 92/43, relative alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche";

pertanto, il progetto deve essere corredato da studi specialistici comprovanti la tutela degli habitat anzidetti;

Alle trasformazioni edilizie eventualmente previste si applicano le categorie di intervento nn. 2 - 6a dell'art. 10 precedente.

CAPO III VIABILITA' E SENTIERISTICA

ART. 46

Tipologia

Il Piano del Parco individua le seguenti tipologie di strade, connesse alle finalità istitutive del Parco:

strade carrabili marginali al Parco;

“ “ interne al Parco;

“ “ pedonali (sentieri) interne al Parco.

Per la modifica, la manutenzione e gestione di dette strade, andranno rispettate le norme degli articoli seguenti.

Sono fatte salve le prescrizioni discendenti da specifiche normative statali, provinciali e comunali e relative Aziende di Gestione (ANAS, ecc.).

Non è consentito realizzare nuove viabilità carrabili, anche di grande comunicazione, all'interno del Parco, fanno eccezione gli eventuali attraversamenti dell'alveo del torrente Gravina di Picciano, scaturenti da nuova viabilità di grande comunicazione prevista dai piani urbanistici o piani di settore e di interesse extra-regionale, da sottoporre a V.I.A. e da concordare con il Comune di Matera, sino alla istituzione dell'Ente-Parco.

Art. 47

Strade carrabili marginali al Parco

Rientrano in tale tipologia le strade (statali e/o provinciali) "perimetrali al Parco", costituenti cioè confine tra le aree del Parco ed il territorio adiacente (pre-parco).

Queste strade dovranno conservare le caratteristiche tecniche che allo stato posseggono: eventuali modifiche di tracciato o di sezione, che dovessero essere necessarie per l'adeguamento alle norme vigenti delle condizioni di sicurezza e percorribilità, andranno sottoposte a V.I.A., e concordate con l'Ente Parco.

Particolare cura verrà posta nell'arredo delle banchine e cunette laterali, nella profilatura delle scarpate inerbite, nella piantumazione di alberi in filare lungo il tracciato.

I tratti di strade eventualmente dismesse dall'Ente di gestione perché incluse nel perimetro del parco, andranno assoggettate alla normativa specifica delle strade interne al Parco di cui agli artt. seguenti.

La segnaletica riferita al Parco andrà realizzata secondo i tipi previsti dal regolamento del Parco.

ART. 48

Strade carrabili interne al Parco

Rientrano in questa tipologia le strade carrabili di interesse locale (comunali, vicinali) interne al Parco.

Dette strade dovranno avere, di norma, le seguenti caratteristiche:

carreggiata "bianca", in materiale lapideo a granulometria variabile compattato e rullato; drenaggi e cunette laterali di scolo delle acque meteoriche in analogo materiale o in conglomerato cementizio;

tagli diagonali (con profilati metallici e/o cordoni in pietra) della carreggiata nei tratti di maggiore pendenza;

tracciati delimitati da muretti "a secco" (in pietra calcarea o tufo) in grado di consentire lo scolo delle acque meteoriche ed il contenimento del terreno vegetale a monte;

rimboschimenti con macchia mediterranea, ai margini dei tracciati, con funzione di filtro e consolidamento dell'humus;

larghezza della carreggiata, escluse le banchine, non superiore a ml. 5.00 intervallate nel loro tracciato da adeguato numero di piazzole per la sosta o la manovra.

Dette strade, di norma, saranno a traffico controllato, regolamentato con apposita segnaletica o sbarra; l'accesso veicolare sarà comunque consentito ai residenti, proprietari e/o gestori dei fondi attraversati, al personale di servizio del Parco, agenti del Corpo Forestale dello Stato o altra Forza Pubblica, e per emergenza. Fanno eccezione i tratti di strada di penetrazione pubblica nel Parco, fino ai "Centri Visita", e relative aree di parcheggio, previste dal Piano.

Tutte le strade carrabili esistenti attualmente all'interno del Parco andranno nel tempo adeguate alle caratteristiche di cui al 2° comma precedente, sulla base dei Programmi Biennali di attuazione del Piano-Quadro.

L'Ente Parco potrà comunque valutare l'eventualità, per le strade preesistenti con caratteristiche superiori (carreggiata più larga e bitumata), di conservare tali caratteristiche in rapporto alla funzione specifica assunta dalla strada medesima nell'organizzazione e fruizione territoriale del Parco.

Qualsiasi modifica dei tracciati esistenti andrà sottoposta a V.I.A.-

La segnaletica, ed altri eventuali elementi di arredo (paracarri, panchine, parapetti ecc.) andranno realizzati secondo i tipi previsti dal regolamento del Parco.

L'attraversamento stradale di corsi d'acqua, gravine ecc. avverrà esclusivamente mediante ponticelli in acciaio, di tipo militare, dimensionati per transito esclusivamente di automezzi leggeri.

ART. 49

Strade pedonali (sentieri) interne al Parco

Rientrano in questa tipologie le strade ed i sentieri percorribili a piedi (o a cavallo e/o mountain-bike) interne al Parco.

Dette strade dovranno conservare di norma, le caratteristiche di sentieri rurali, anche impervi, di collegamento pedonale tra le diverse contrade del Parco.

Le eventuali modifiche e/o manutenzioni saranno finalizzate esclusivamente alla eliminazione di situazioni ai margini, o del fondo stradale, pericolose per la pubblica incolumità.

Per i sentieri di discesa nell'alveo dei valloni e delle gravine, è consentito realizzare o sistemare gradini e scalinate (anche tagliate nella roccia), protette, esclusivamente nei tratti strapiombanti, da parapetti in muretto a secco o corrimani in ferro; opportuna segnaletica (a monte o a valle del sentiero) darà indicazioni sulle difficoltà e rischi del percorso.

L'attraversamento dei torrenti potrà avvenire sistemando guadi con materiale lapideo esistente nel torrente stesso, o con piccole passerelle pedonali.

CAPO IV

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI DA USARE NEGLI INTERVENTI

ART. 50

Le prescrizioni che seguono dettano alcune norme generali concernenti tecniche, modalità e materiali da utilizzare dell'attuazione degli interventi, sia di trasformazione (recupero) che di nuova edificazione e/o completamento.

Altre prescrizioni sono esplicitamente indicate negli articoli precedenti delle presenti Norme.

Negli interventi di recupero di manufatti storici preesistenti, per quanto non diversamente specificato, trovano comunque applicazione, nella conduzione degli interventi, le "Direttive" sul patrimonio monumentale a rischio sismico emanate dal "Comitato Nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico" (1989).

1) Orizzontamenti e strutture voltate

E' prescritto il mantenimento delle strutture voltate (in tufo, babbule in cotto, in mattoncini, ecc.); limitati tagli potranno essere eseguiti solo per esigenze funzionali di distribuzione interna

o collegamento verticale delle unità d'uso, sempre in direzione parallela alle direttrici delle volte.

Gli orizzontamenti (tetti, solai, archi, volte, piattabande) vanno conservati e/o consolidati con procedimenti prevalentemente tradizionali (cuci-scuci, ripristino e rabboccatura dei giunti, ripristino di tensione delle catene o collocazione di nuove tirantature, reintegrazioni parziali di archi e piattabande, cordoli d'irrigidimento ecc.) evitando l'uso ingiustificato e massificato di cuciture armate, iniezioni di miscela cementizie, inserimento di nuove strutture, calotte armate d'irrigidimento ecc.

Eventuali orizzontamenti in legno preesistenti vanno conservati con la sostituzione parziale dei soli elementi lignei degradati.

2) Manti di copertura

Nelle coperture a tetto è prescritto l'uso del tradizionale embrice di argilla cotta di colorazione giallo-rosaceo. La pendenza delle falde sarà di norma del 35% ammenochè il manto di embrici non sia poggiato direttamente sulla volta o debba rispettare le pendenze preesistenti.

Nei sottotetti abitabili il manto di copertura in embrici dovrà essere posto in opera sul tavolato sostenuto da orditura portante lasciata in vista.

E' tassativamente vietato ogni altro tipo di copertura (tegole, marsigliesi olandesi, eternit, lamiera, materiale plastico ecc.). Le coperture piane o a terrazza potranno essere mantenute e la pavimentazione dovrà essere eseguita in cotto artigianale a tinta giallo-rosaceo, con esclusione di materiale cotto tipo toscano trafileto.

E' consentito eseguire, ai bordi delle falde dei tetti, percorsi di ispezione pavimentati con mattoni di argilla dello stesso colore degli embrici. E' fatto obbligo di proteggere i muretti di attico e di timpani su cui risulta la guaina di impermeabilizzazione con analoghi mattoni di argilla.

I comignoli devono essere eseguiti con muratura di tufo e coperti con fette di tufo o con embrici.

E' vietato installare sulle falde dei tetti cupole in perspex e simili. Eventuali luci potranno essere realizzate per mezzo di finestre da tetto (mediante realizzazione di abbaini tradizionali).

3) Finitura delle pareti esterne

E' obbligatorio, per le pareti esterne, l'impiego del tufo squadrato tradizionale (calcarenite e non vulcanico).

Particolari di finitura, quali paraspigoli, soglie, copertine, zoccoli, gradini, ecc. dovranno essere di norma in pietra naturale non lucidata, o in cotto artigianale.

La protezione delle pareti esterne in tufo sarà esclusivamente realizzata con la tradizionale tecnica della imbiancatura e della tinteggiatura a calce come meglio indicato ai successivi punti 4 e 5. E' vietata l'asportazione delle patine della superficie esterna del tufo mediante raschietti chiodati o a denti di sega.

E' consentita solo la spazzolatura (con spazzole in crine o metalliche) per l'asportazione dei residui di pittura o della vegetazione (muschi) preesistenti, la rabboccatura dei giunti sarà a raso, senza stilatura in profondità.

Sono vietati gli intonaci. Il consolidamento delle murature con l'uso di chiodature ed iniezioni di cemento o resine deve essere fatto solo in casi di effettiva e dimostrata necessità di consolidamento strutturale senza lasciare traccia all'esterno (vedi "Direttiva" citata in premessa).

Nelle nuove costruzioni, o negli ampliamenti, è consentita l'utilizzazione di pareti esterne intonacate a fratazzo e/o di particolari membrature in c.a. a vista, purchè organicamente composte sotto l'aspetto architettonico ed inserite sotto il profilo paesaggistico/ambientale.

4) Grondaie e pluviali

I canali di gronda non in vista saranno impermeabilizzati con guaina asfaltica e rivestiti in mattoni di cotto, quelli in vista saranno eseguiti con embrici fissati alla muratura mediante staffe metalliche.

Sono vietate grondaie in lamiera o materiale plastico a vista. E' fatto obbligo di incassare i pluviali nella muratura e di eseguire la tamponatura con mattoni in cotto.

I pluviali realizzati con i tradizionali elementi cilindrici in cotto o in rame, saranno lasciati a vista.

E' comunque vietato interrompere con le tracce dei pluviali la continuità di zoccoli, basamenti, o altri elementi architettonici a rilievo delle facciate.

5) Tinteggiatura a protezione delle pareti

Le facciate esterne devono essere tinteggiate con la tradizionale tecnica dell'imbiancatura formata da latte di calce, terre colorate ed idonei fissativi.

E' tassativamente vietato l'uso di pitture sintetiche impermeabili al quarzo. Al latte di calce potranno essere aggiunte resine acriliche o siliconiche in piccola quantità allo scopo di migliorarne l'ancoraggio alla muratura, con l'esclusione delle resine viniliche.

6) Tinteggiatura delle facciate

Dovranno essere scelte fra le seguenti tinte: bianco, calce naturale eventualmente corretto, soprattutto nelle grandi superfici, con l'aggiunta di terre colorate. Altri colori: posso essere usate, sulla base di appositi studi, in minore quantità, tinte dei seguenti colori in gradazioni chiare:

giallo ocra chiaro;

beige;

terra di Siena;

terra di Siena bruciata;

grigio-azzurro;

verde chiaro;

e le relative sfumature. L'uso del colore sulle facciate deve essere tale da restituire l'articolazione delle unità edilizie costituenti i singoli organismi desumendone tonalità ed accostamenti anche dalle tracce delle tinteggiature preesistenti, delle quali comunque è obbligatorio preventivamente eseguire una indagine stratigrafica.

Le differenti colorazioni vanno preferibilmente ottenute attraverso variazioni di toni, anziché attraverso contrasti di tinte. Le modalità di tinteggiatura andranno comunque preventivamente concordate con L'Ufficio Tecnico Comunale.

Per quanto riguarda la tinteggiatura di strutture, manufatti e/o insediamenti sottoposti a vincolo monumentale ex L. 1089/39, è obbligatorio, oltre all'indagine stratigrafica, ove possibile, una scientifica valutazione del colore rapportata al periodo di costruzione ed alle caratteristiche architettoniche degli elementi, da concordare con la Soprintendenza BB.AA.AA.

7) Sostituzione degli elementi architettonici

Gli elementi costruttivi e decorativi, quali cornicioni, capitelli, mensole, lesene, ghiera, balaustre, cornici, bugnati, che siano deteriorati in maniera irreversibile devono essere sostituiti impiegando gli stessi materiali d'origine (tufo, mazarò, pietra calcarea ecc.) e, per quanto possibile, le stesse tecniche di lavorazione tradizionale.

E' vietata ogni contraffazione di tali elementi con materiali diversi da quelli originari.

E' vietato asportare e/o manomettere fossili e materiale lapideo di qualsiasi grandezza, nonché boccali di pozzo, pile, boccole di strutture architettoniche ed agropastorali; pertanto, la presenza di tali elementi deve essere censita adeguatamente e tutelata.

8) Infissi

Gli infissi esterni ed interni dovranno di norma essere realizzati in legno, secondo le lavorazioni tradizionali. Sono ammesse le persiane di legno alla romana, mentre vi è il divieto assoluto d'ogni altro tipo di chiusura come avvolgibili, veneziane ecc.; le ante - vetrate potranno essere dotate di sportelli interni (scuri). Sono ammesse le ringhiere per i parapetti dei balconi e delle finestre o in alternativa la pietra naturale non lucidata (tufo, mazarò, ecc.).

Sia le persiane alla romana che i portoni apribili verso l'esterno, saranno tinteggiati in colore verde scuro o verde oliva o marrone.

Infissi esterni, finestre e porta vetrina dovranno essere dipinte di smalto bianco o beige o grigio.

Le parti in ferro, quali ringhiere dei balconi, inferriate, cancelli, ecc. saranno dipinte in grigio piombo, marrone o bianco panna.

9) Gli impianti

Sulle pareti esterne dei fronti principali è vietata la sistemazione di tubi di scarico, canne di ventilazione, tubi di adduzione, cavi elettrici o telefonici e simili. Per questi condotti dovranno essere realizzati appositi incassi, salvaguardando comunque il particolare trattamento del paramento murario (presenza di bugnati, marcapiani ecc.).

10) Pavimentazioni e finiture degli spazi esterni

I gradini delle scale esterne devono essere realizzate in massello di pietra squadrata e lavorata su due facce, o in cotto artigianale.

Le corti, i cortili, le terrazze, i ballatoi e, in genere gli spazi liberi annessi agli edifici, oltre ai materiali suddetti potranno avere pavimentazioni e finiture di mattoni artigianali di argilla. Cigli di aiuole, muri di cinta, parapetti e relative copertine e soglie di spazi sia pubblici sia privati potranno essere di tufo, di pietra calcarea squadrata, e di cotto artigianale. Nei lavori di manutenzione e/o rifacimento di qualsivoglia tipo di pavimentazione, sempre che questo abbia le caratteristiche tradizionali, è fatto obbligo di reimpiegare la maggior parte del materiale

preesistente, accuratamente ripulito e accatastato, in maniera tale da limitare l'apporto di nuovo materiale ad una percentuale non superiore al 20%.

11) Illuminazione

L'illuminazione esterna ai fabbricati e delle corti deve essere esclusivamente realizzata con lampade a scarica; gli apparecchi diffusori saranno sporgenti a mensola dai muri dei manufatti, con divieto assoluto di fili volanti. I cavi di allaccio devono essere in traccia nelle murature, da realizzare col sistema del "cuci - scuci". Soluzioni differenti per l'illuminazione devono essere stabilite in loco, quando riguardino casi particolari di complessi monumentali o ambientali.

12) Insegne, esercizi pubblici

Le insegne di esercizi pubblici, e simili vanno realizzate all'interno dei vani porta e finestra.

Non sono ammesse insegne luminose esterne. In ogni caso l'installazione delle insegne dovrà essere autorizzata dal Comune.

13) Edifici speciali per la condizione agro- zootecnica delle aziende.

Appartengono a tale categoria i fienili/silos, i ricoveri di macchine agricole, le stalle e tettoie per allevamento zootecnico.

Per tali edifici è di norma prescritto l'uso di materiali tradizionali:

- murature esterne in tufo;
- copertura in embrici di argilla.

E' consentito comunque l'uso di prefabbricati in cemento (o in acciaio reticolare) per le strutture portanti e le coperture purché:

- collocati in luoghi paesaggisticamente defilati;
- opportunamente composti in cortine murarie di tufo a vista e corpi aggregati che scompongano organicamente la volumetria preponderante del "capannone", riproponendo, ove possibile, le tradizionali tipologie rurali della Murgia;
- opportunamente ammorbiditi nell'impatto paesaggistico da cortine di vegetazione.

TITOLO III

NORME DI INDIRIZZO URBANISTICO AMBIENTALE

Le norme che seguono, suddivise in n. 3 Capi, dettano prescrizioni sulle modalità di tutela, gestione e valorizzazione del territorio perimetrato dal Parco, in ragione delle sue specifiche "qualità".

La prevalente "irriproducibilità" di tali qualità, oltre che a condizionare le "trasformazioni" possibili all'interno dell'area, ha diretto riscontro sulle forme e "qualità" di fruizione del

territorio stesso, vale a dire sui “carichi antropici” che il territorio (visto nella sua complessità ambientale) è in grado di sopportare.

Si definisce “carico antropico” il numero massimo di utenti, o le quantità massime di sfruttamento “produttivo”, che le diverse componenti ambientali del territorio possono sopportare, senza apportare detrimento a quelle “qualità” e/o ai loro ritmi naturali di riproducibilità. A tal fine, qualsiasi intervento e/o trasformazione consentita dalle presenti Norme, andrà valutato, da parte dell’Ente Parco, sotto l’aspetto del “carico antropico” indotto; detta valutazione farà parte integrante della V.I.A. definita al successivo art. 58. La definizione dei carichi antropici ammissibili all’interno del Parco sarà comunque oggetto di regolamentazione nel redigendo Regolamento del Parco.

CAPO I

NORME PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO

ART. 51

Classificazione degli elementi ed ambiti di rilevanza paesaggistica ed ambientale

Il Piano del Parco individua gli elementi e gli ambiti di rilevanza paesaggistica, ripartiti in 3 categorie:

- a) elementi (segni) strutturanti;
- b) “ “ complementari;
- c) “ “ di dettaglio.

A ciascun elemento (segno) è poi attribuito uno specifico giudizio di valore (eccezionale – elevato – medio - basso) a seconda delle sue intrinseche caratteristiche costitutive.

ART. 52

Elementi di interesse naturalistico

- | | |
|--|-------------|
| 1) - Bosco di Lucignano (fragneto) | eccezionale |
| 2) - Bosco del Comune | elevato |
| 3) - formazioni di macchia medio-alta ai margini dei boschi predetti | elevato |
| 4) - formazione di macchia-gariga fortemente degradata | elevato |

| | |
|--|-------------|
| 5) - formazione a gariga-steppa | eccezionale |
| 6) - vegetazioni delle rupi calcaree | eccezionale |
| 7) - vegetazioni igrofile sul fondo della Gravina | eccezionale |
| 8) - coltivazioni arboree (oliveti, mandorleti, vigneti, frutteti) | medio |
| 9) - rimboschimento a conifere | basso |
| 10) - seminativi e seminativi arborati | medio |
| 11) - orti | medio |
| 12) - prati per la produzione del foraggio | medio |
| 13) - alberature stradali | medio |

ART. 53

Elementi di interesse archeologico

Nota: - altri elementi di interesse archeologico, oltre quelli di seguito elencati, potranno essere reperiti ed integrati con il censimento del Ridola (Guida al Museo Nazionale Ridola - Soprintendenza Archeologica di Basilicata- META 1976 e Matera 1 - Il Paleolitico e la Grotta dei pipistrelli- LOPORTO 1988).

| | |
|---|-------------|
| 1) - Grotta dei Pipistrelli | eccezionale |
| 2) - Villaggi e necropoli: | |
| Tirlecchia | eccezionale |
| Murgecchia | eccezionale |
| Murgia Timone | eccezionale |
| Trasano | eccezionale |
| Trasanello | eccezionale |
| Serra d'Alto | eccezionale |
| Difesa S. Biagio | eccezionale |
| 3) - Montescaglioso (Abitato e città fortificata) | eccezionale |
| Via Porta Schiavone (fortificaz.) | eccezionale |
| Abbazia (Acropoli) | eccezionale |
| Belvedere (Necropoli) | eccezionale |

ART. 54

Elementi di interesse storico – antropico

Nota: - altri elementi di interesse storico-antropico, oltre quelli di seguito elencati, potranno essere reperiti e/o integrati con l'elenco riportato nella pubblicazione: “ Chiese ed asceteri rupestri di Matera” a cura di Padula- Motta- Lionetti, Ed. De Luca 1995 e con il censimento del “ Catasto dei Beni Culturali” del Comune di Matera.

A)- HABITAT RUPESTRE

A.1) – CHIESE RUPESRTRI

| | |
|---|-------------|
| 1) Cristo la Gravinella (ctr. Le Tufare) | elevato |
| 2) Santa Maria della Valle (ctr.La Vaglia | eccezionale |
| 3) S.Maria della Palomba (ctr. Murgecchia) | eccezionale |
| 4) Cripta dello Spirito Santo (ctr.Murgecchia) | elevato |
| 5) Madonna della Scordata (ctr. Murgecchia) | elevato |
| 6) Madonna delle Vergini (ctr. Murgecchia) | eccezionale |
| 7) Madonna di Monteverde (ctr. Murgecchia) | elevato |
| 8) Madonna degli Angioli (ctr. Angioli) | elevato |
| 9) S.Pietro ai Tre Ponti (in Principibus) (ctr. Murgia Timone) | elevato |
| 10) San Falcione (ctr. Murgia Timone) | elevato |
| 11) San Vito (ctr. “ “) | elevato |
| 12) Sant’Agnese (ctr. “ “) | elevato |
| 13) Madonne delle Tre Porte (ctr. Murgia Timone) | elevato |
| 14) Cripta di Trasano (ctr. Trasano) | elevato |
| 15) Madonna delle Croci (ctr. Acito-San Campo) | eccezionale |
| 16) Madonna della Rena (ctr. Agna) | elevato |
| 17) San Nicola all’Ofra (ctr. Ofra) | elevato |
| 18) Cristo la Selva (Lamaquacchiola-Selva) | eccezionale |
| 19) Cripta del Vitisciulo (ctr.Vitisciulo) | elevato |
| 20) San Luca (“ “) | eccezionale |
| 21) Cripta del Saraceno (“ “) | elevato |
| 22) S.Nicola all’Annunziata (ctr. Annunziata) | elevato |
| 23) Madonna del Giglio (ctr. Vallone S.Bruno- Malpasso) | elevato |
| 24) Sant’Andrea (ctr.Murgia Sant’Andrea-vallone della Loe) | elevato |
| 25) Cripta del Canarino (ctr.Murgia Sant’Andrea vallone della Loe) | elevato |
| 26) Cripta della Scaletta (ctr.Murgia S. Andrea vallone della Loe) | eccezionale |
| 27) Madonna della Loe (della Murgia) (ctr. Selva Venusio-Vallone della Loe) | elevato |
| 28) Sant’Eustachio (ctr. Venusio) | elevato |
| 29) Cripta di Pandona (ctr. Pandona) | elevato |
| 30) S.Lucia al Bradano (ctr. S.Lucia al Bradano) | elevato |
| 31) S.Lucia alla Gravina (ctr.Trione della Chiesa) | elevato |
| 32) Cripta del Peccato Originale (ctr.Gravina di Pietrapenta) | eccezionale |
| 33) San Martino (ctr. San Martino) | elevato |
| 34) S.Pietro di Uirro (ctr. Piano di Chiattamura) | elevato |
| 35) Cripta del Cristo (ctr. Piano di Chiattamura) | elevato |
| 36) San Giacinto (ctr. Piano di Chiattamura) | elevato |
| 37) Cripta del Falco (ctr. Piano di Chiattamura) | elevato |
| 38) San Pietro in Lama (ctr. Piano di Chiattamura) | elevato |
| 39) San Giacomo (ctr. Piano di Chiattamura) | elevato |

| | |
|---|---------|
| 40) Cripta dei Grottini (ctr. Picciano) | elevato |
| 41) Cappella dei Grottini (ctr. Picciano) | elevato |
| 42) Cripta degli Evangelisti (ctr. Graminale) | elevato |
| 43) San Nicola a Chiancalata (ctr. Chiancalata) | elevato |
| 44) Crocifisso a Chiancalata (“ “) | elevato |
| 45) San Francesco (ctr. San Francesco) | elevato |
| 46) Cripta dell’Annunziata (ctr. Annunziata- Graminale) | elevato |
| 47) San Biagio (Difesa San Biagio) | elevato |

A.2) ASCETERI

| | |
|--|---------|
| 1) Asceterio di Murgia Timone (ctr. Murgia Timone) | elevato |
| 2) Asceterio di S.Agnese (ctr. Murgia Timone) | elevato |
| 3) Asceterio di S.Campo (ctr. Acito S.Campo) | elevato |
| 4) Oratorio dell’Agnà (ctr. Agnà) | elevato |
| 5) Asceterio della Loe (ctr. Murgia S.Andrea Loe) | elevato |

A.3) VILLAGGI RUPESTRI

| | |
|--|-------------|
| 1) Villaggio pastorale (ctr. Ofra-Le Piane) | elevato |
| 2) Villaggio pastorale (ctr. Ofra) | eccezionale |
| 3) Villaggio pastorale (ctr. Lamaquacchiola-Selva) | elevato |
| 4) Villaggio pastorale (ctr. Lucignano-Vallone San Bruno) | eccezionale |
| 5) Villaggio “Saraceno” (ctr. Vitisciuolo) | eccezionale |
| 6) Villaggio pastorale (ctr.Vallone della Loe. Gravina Pianelle) | eccezionale |
| 7) Villaggio pastorale (ctr. Fosso Malpasso) | elevato |
| 8) Villaggio pastorale (ctr. Cava di Pietra di Bellocchio) | elevato |

B)- MASSERIE

B.1) MASSERIE FORTIFICATE

| | |
|---|-------------|
| 1) masseria Giudicepietro-Monacelle (ctr. La Martella) | eccezionale |
| 2) masseria Pini di Santoro (ctr. Giavarra) | eccezionale |
| 3)masseria Torre Spagnola (ctr. Torre Spagnola) | eccezionale |
| 4) masseria Selva Malvezzi-Casino del Duca(ctr. Selva Malvezzi) | eccezionale |
| 5) masseria Venusio-Casino Venusio (ctr. Selva Venusio) | eccezionale |

B.2) – GRANCIE FORTIFICATE

| | |
|---|-------------|
| 1) Parco dei Monaci (ctr. Parco dei Monaci) | eccezionale |
| 2) San Francesco (ctr. San Francesco) | eccezionale |
| 3)Oliveto dei Monaci (ctr. omonima - Motescaglioso) | eccezionale |

B.3)-MASSERIE RESIDENZIALI – VILLE

| | |
|--|-------------|
| 1) masseria Malvezzi alle Matinelle (ctr. Matinelle) | elevato |
| 2) masseria Rondinelle (ctr. Rondinelle) | elevato |
| 3) masseria Irene (ctr. Murgia S.Andrea) | elevato |
| 4) masseria-villa Venusio/Le Querce (ctr. Venusio) | elevato |
| 5) masseria-villa S.Lucia (ctr. Graminale) | elevato |
| 6) masseria-villa S.Lucia di Ridola (ctr. Santa Lucia) | elevato |
| 7) masseria Messina (ctr.Malpasso) | eccezionale |

B.4)- MASSERIE DI SERVIZIO

| | |
|---|---------|
| 1) masseria Zagarella (ctr. Oasi faunistica di S.Giuliano) | elevato |
| 2) masseria del Monte (ctr. Piani di Chiattamura) | elevato |
| 3) masseria Selva Venusio (ctr. Selva Venusio) | elevato |
| 4) masseria Ridola (ctr. Piano di Chiattamura) | elevato |
| 5) masseria del Cristo (ctr.Piano di Chiattamura) | elevato |
| 6) masseria Mandolalena (ctr. Trione della Chiesa) | elevato |
| 7) masseria di S. Candida (ctr. S.Candida) | elevato |
| 8) masseria del Duchino (ctr. Grottapignata) | elevato |
| 9) masseria Ciccolocane (ctr. Piano Le Reni di Ciccolocane) | elevato |
| 10) masseria Mezzana di Ferri (Paternò) (ctr. Mezzana di Ferri) | elevato |
| 11) masseria S.Francesco di Caropreso (ctr.Mezzana di Ferri) | elevato |
| 12) masseria Fontana di Vite (ctr. S.Candida) | elevato |
| 13) masseria Porcari (ctr. 7 Ponti) | elevato |
| 14) masseria Gattini (ctr. Murgia Gattini) | medio |
| 15) masseria Passarelli (ctr. parco dei Monaci) | medio |
| 16) Trullo Pagliarone (ctr.Pagliarone) | elevato |
| 17) masseria d'Alessio (ctr. Cave di Bellocchio) | elevato |
| 18) masseria Buccico (Montescaglioso) | elevato |
| 19) masseria Pardo (ctr Malpasso) | elevato |
| 20) masseria Marctedd (ctr. Lama S.Domenico) | elevato |
| 21) casa di Bellocchio (ctr.Cava di Pietra di Bellocchio) | elevato |
| 22) masseria Cardinale (ctr.Cugnarello) | medio |

D) - CASINI

| | |
|--|-------------|
| 1) casino Giudicepietro (ctr. Cappuccini-Agna) | elevato |
| 2) casino Zagarella (ctr. Cappuccini-Agna) | elevato |
| 3) casino Rotunno (ctr. Agna) | elevato |
| 4) casino Padula (ctr. Agna-Le Piane) | elevato |
| 5) casino Di Lena (ctr. Agna) | elevato |
| 6) casino De Lutto (ctr. Agna) | elevato |
| 7) casino Corazza (ctr. Agna) | elevato |
| 8) casino Battista-Cosola (ctr. Agna) | elevato |
| 9) casino Alvino (ctr.Agna-Ofra) | eccezionale |
| 10) casino Brucoli (Braccoli)(ctr.Murgecchia) | elevato |
| 11) casino Staffieri (ctr. Murgecchia) | elevato |
| 12) casino Ridola (citt...) | elevato |

| | |
|--|-------------|
| 13) casino Caropreso (citt...) | elevato |
| 14) casino Lazazzera (citt...) | elevato |
| 15) casino Bronzini (citt...) | elevato |
| 16) casino Dragone (citt...) | elevato |
| 17) casino Sarra (ctr. Graminale) | elevato |
| 18) villa Gattini (ctr. Graminale-Grottapignata) | eccezionale |
| 19) casino-torre (Padula) (ctr. Agna) | elevato |
| 20) casino Radogna (ctr. Murgia Timone) | elevato |
| 21) casino Mondelli (ctr. Parco dei Monaci) | elevato |

E) - JAZZI

| | |
|--|-------------|
| 1) jazzo Del Monte (ctr. Piano di Chiattamura) | eccezionale |
| 2) jazzo masseria Pini di Santoro (ctr. Giavarra) | elevato |
| 3) jazzo di Tempa Rossa (ctr. Piano Trasano C.A.) | elevato |
| 4) jazzo Zagarella (ctr. Piano di Trasano C.A) | elevato |
| 5) jazzo del Sole (ctr. Danesi) | elevato |
| 6) Jazzi ai Tre Ponti (ctr. Murgecchia- Tre Ponti) | eccezionale |
| 7) jazzo Nunziatella (ctr. Mezzana di Ferri) | eccezionale |
| 8) jazzo Acito (ctr. S.Campo) | elevato |
| 9) jazzo S. Francesco (ctr. Mezzana di Ferri) | elevato |
| 10) jazzo del Comune (ctr. bosco del Comune) | medio |
| 11) jazzo S. Pietro (ctr. Piano di Chiattamura) | elevato |
| 12) jazzo casa Irene (ctr. S. Andrea) | eccezionale |
| 13) jazzo Pardo (ctr. Malpasso) | medio |

F)- ALTRI MANUFATTI

F.1) CISTERNE STORICHE PUBBLICHE

| | |
|---|-------------|
| 1) cisterna del Franzese (ctr.Serrone del Franzese) | elevato |
| 2) cisterna Campana (Piscina) (ctr. La Bruna) | eccezionale |
| 3) cisterna di San Francesco (ctr.Lucignano) | elevato |
| 4) cisterna La Bruna (ctr. Lucignano) | elevato |
| 5) cisterna del Comune (ctr. Bosco del Comune) | elevato |
| 6) cisterna Casa Irene (ctr. S.Andrea) | eccezionale |

F.2) CISTERNE STORICHE PRIVATE

| | |
|---|-------------|
| 1) cisterne masseria Giudicepietro (ctr. La Martella) | elevato |
| 2) cisterne masseria Irene (ctr. Murgia S.Andrea) | elevato |
| 3) cisterna masseria Passarelli (ctr. Lamaquacchiola-Selva) | elevato |
| 4) cisterna Messina (ctr. Malpasso) | eccezionale |
| 5) cisterna Pardo (ctr. Malpasso) | elevato |

F.3) FONTANE

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1) fontana dei Marroni (ctr. Marroni) | elevato |
| 2) fontana di Garza (ctr. Garza) | elevato |
| 3) fontana Festola (bocche di Mezzo) | elevato |

F.4) STRUTTURE RURALI (fabbricati realizzati dopo il 1945)

- | | |
|---|-------|
| 1) villaggio Pianelle - Ente Riforma(agro Montescaglioso) | medio |
| 2) villaggio La Bruna - Ente Riforma (agro Matera) | basso |
| 3) villaggio Picciano (agro Matera) | medio |

F.5) MURETTI A SECCO (di delimitazione dei lotti agricoli)

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1) ctr. Murgecchia | elevato |
| 2) ctr. Trasano/Conca d'Aglio | elevato |
| 3) ctr. S.Andrea | elevato |
| 4) altri | medio |

F.6) TRATTA FERROVIARIA DISMESSA: - F.A.L.

- | | |
|--|---------|
| 1) massicciata con relative opere d'arte | elevato |
| 2) caselli e/o stazioni | elevato |

G)- INSEDIAMENTI ACCENTRATI

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1) Sassi di Matera | eccezionale |
| 2) Centro Storico di Montescaglioso | elevato |

ART. 55

Elementi d'interesse geo-morfologico

- | | |
|---|-------------|
| 1) forra della Gravina di Matera (tratto compreso tra La Palomba e Parco dei Monaci) e dello Jesce | eccezionale |
| 2) forra della Gravina di Matera (tratto compreso tra Parco dei Monaci e la SP. "Messapica") | elevato |
| 3) - vallone della Femmina | eccezionale |
| 4) - valloni del Prete e della Loe | elevato |
| 5) - forra della Gravina di Picciano | elevato |

| | |
|--|---------|
| 6) - forra del Bradano | elevato |
| 7) - pinnacoli e rilievi isolati sul fondo della Gravina di Matera | elevato |
| 8) - grotte e cavità sui fianchi della Gravina | elevato |
| 9) - cave di tufo della Vaglia | elevato |
| 10) - cave di tufo della Palomba | medio |
| 11) - cave di tufo Masseria Messina | medio |
| 12) - cave di tufo ctr. Bellocchio | medio |
| 13) - Ripiani: | |
| piano Trasano - conca d'Aglio | elevato |
| Murgecchia | elevato |
| Alvino | elevato |
| 14) - Scarpate: | |
| Tempa Rossa/Bosco Comune | elevato |
| 15) terrazzi marini e fluviali occidentali e meridionali | elevato |
| 16) doline, campi solcati, lame | elevato |

ART. 56

Modalità di tutela e valorizzazione

Il territorio ricadente all'interno della perimetrazione del Parco è soggetto alla disciplina del D.L.vo 490/99- Testo Unico della legislazione in materia di Beni Culturali ed Ambientali (legge abrogativa delle LL.nn. 1497/'39 – 431/85); in attuazione di quanto disposto dalla precitata legge, qualsiasi intervento di alterazione dello stato dei luoghi, all'interno del territorio del Parco, è soggetto alla disciplina degli artt. nn. 151-152- 163; sono in vigore, inoltre, le disposizioni delle L.R. nn. 50/93 – 7/9, relative allo snellimento delle procedure .

Per il pre-parco di Montescaglioso si prescrive:

- svincolo paesaggistico per l'intera area del pre-parco eccetto i vigenti vincoli ed i vincoli sugli immobili da tutelare perché di rilevante interesse storico artistico;
- gestione dell'area di pre-parco a cura del Comune secondo i vigenti strumenti urbanistici con l'esclusione di realizzazione di discariche ed iniziative che ne compromettono le fondamentali finalità del Parco.

Qualsiasi trasformazione consentita all'interno del detto Perimetro andrà pertanto assoggettata alle procedure autorizzative previste dalla legge medesima, e sue successive integrazioni, e delle leggi regionali in materia.

Per interventi su “ elementi di interesse Storico - Antropico” vincolati ai sensi della L. 1089/39 e di cui all'art.56 - capo1° - titolo III e successive modificazioni, è richiesto il parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali per gli elementi indicati con le lettere: A) - B) - D) - E) - F1) - F2) - F3) - F5), e del parere della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici per gli elementi di cui all'art. 56, indicati con le lettere: A1) - A2) - A3). Le modalità di tutela (conservazione/ripristino) e di trasformazione degli elementi di rilevanza paesaggistica caratterizzanti detto territorio, sia per gli aspetti percettivi che per quelli delle forme di utilizzazione/ sfruttamento consentite, sono disciplinate dalle presenti NTA del Piano Quadro: le zone di cui all'art.4 sono state all'uopo costruite valutando anche l'aspetto paesaggistico/percettivo degli elementi che caratterizzano il territorio del Parco.

In particolare, sotto il profilo paesaggistico, qualsiasi trasformazione consentita dal Piano dovrà ottemperare alle prescrizioni degli artt. seguenti.

ART. 57

Elementi “aerali”

Sono costituiti da quegli elementi elencati nei precedenti articoli nn.54-55-57 apprezzabili prevalentemente per l'estensione in superficie delle proprie caratteristiche costitutive.

Gli elementi aerali di valore “eccezionale” e/o “elevato” dovranno conservare inalterate le loro caratteristiche costituite: qualsiasi trasformazione d'uso consentita dovrà essere pertanto di limitata entità e non dovrà modificare sensibilmente l'aspetto costitutivo fondamentale dell'elemento; questa circostanza dovrà risultare da procedure di V.I.A. da condurre secondo le vigenti norme.

Gli elementi aerali di valore “medio” e/o “basso” potranno modificare in parte il loro aspetto percettivo costitutivo, nell'ambito delle trasformazioni d'uso e/o produttive consentite del Piano.

Nel caso di compresenza di valori eccezionali/elevati, per alcuni aspetti, con valori medio/bassi, per altri aspetti dell'elemento aerale (territorio) considerato, la trasformabilità consentita per gli aspetti di minor valore non dovrà comunque compromettere la tutela degli aspetti percettivi e costitutivi di maggior valore; questa circostanza andrà verificata mediante procedura di V.I.A.

ART. 58

Elementi “puntuali”

Sono costituiti da quegli elementi, elencati nel precedente art.53, apprezzabili prevalentemente per la configurazione puntuale delle proprie caratteristiche costitutive.

Gli elementi “puntuali” di valore “eccezionale” e/o “elevato” dovranno conservare inalterate le proprie caratteristiche costitutive: qualsiasi trasformazione di destinazione d'uso consentita dovrà pertanto conservare l'integrità strutturale e tipologica dell'organismo in oggetto (interventi di manutenzione e/o restauro); inoltre per le trasformazioni eventualmente consentite nelle aree esterne adiacenti all'elemento, ed ad esso assoggettate sotto il profilo paesaggistico / percettivo, si avrà cura di lasciare inalterati i cono visivi principali: a tal fine tali trasformazioni saranno soggette a contestuale procedura di V.I.A./puntuale da effettuarsi secondo le modalità indicate all'articolo seguente.

Gli elementi puntuali di valore “medio” e/o “basso” potranno essere trasformati compatibilmente con le prescrizioni del Piano del Parco. Nel caso di compresenza di valori aerali “eccezionale”/”elevato” con valori puntuali “medio”/”basso”, le trasformazioni consentite per gli elementi di minor valore non dovranno comunque compromettere la tutela degli aspetti percettivi e costitutivi di maggior valore; questa circostanza andrà verificata mediante procedure di V.I.A./puntuale.

ART. 59

Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.)

Ove previsto dalle presenti Norme, o ove ricorrono le condizioni, alle trasformazioni consentite nell'ambito del territorio del Parco si applicano le disposizioni di valutazione d'impatto ambientale di cui alla L.R. n.47 del 14-12-98, in vigore dal 22-12-98 e successive modificazioni.

Si definisce "V.I.A./puntuale", uno studio di impatto ambientale delle trasformazioni consentite degli elementi puntuali e loro annessi esterni, articolato nelle seguenti operazioni:

- descrizione dello stato di fatto iniziale dell'elemento puntuale e dei suoi rapporti con l'intorno paesaggistico, anche di area vasta;
- descrizione delle trasformazioni proposte (ristrutturazioni, ampliamenti, sistemazioni esterne, ecc.);
- valutazione dei rapporti, a trasformazione avvenuta, tra elemento puntuale ed intorno paesaggistico, sia sotto il profilo culturale, che funzionale e percettivo;
- descrizione delle misure previste per eliminare e/o compensare eventuali fattori "detrattori" indotti dalla trasformazione progettata.

La V.I.A./puntuale si applica per tutte le trasformazioni consentite dal Piano e per soglie d'intervento che incidono su elementi "aerali" o "puntuali" di valore "elevato" e/o "eccezionale" e rientrano nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Gli elaborati dello studio di V.I.A./puntuale dovranno far parte integrante del progetto/proposta d'intervento da presentare per le autorizzazioni e/o approvazioni di legge.

Qualunque progetto di insediamento a carattere ricreativo, ricettivo, etc., dovrà essere corredato da studi specialistici relativi alla: "conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", in attuazione delle Direttive CEE nn. 79/409- 92/43;

ART. 60

Norme sul recupero ambientale delle aree di cava

A)- Cave di pietra calcarea

Per le cave di pietra calcarea è di norma previsto il recupero ambientale secondo il "progetto di ripristino", allegato alla autorizzazione ad esercitare la coltivazione delle cave di cui alla L.R. 27/3/79 n.12.

"Al termine dell'attività di coltivazione, ferma restando la prosecuzione di eventuali ulteriori attività economiche, per le cave di pietra è di norma previsto il recupero ambientale." (Del. CR 927 del 15/02/2005 di approvazione del Parco)

Nell'autorizzazione alla esecuzione del recupero ambientale, l'Ente potrà prescrivere al titolare dell'autorizzazione particolari accorgimenti sulle modalità di esecuzione dei ripristini, i materiali utilizzabili negli eventuali riempimenti (con esclusione di materiali organici o inerti nocivi), le sagomature dei profili, le specie vegetali da utilizzare, ecc., onde rendere il "ripristino" consono alle esigenze di tutela ambientale proprie del Parco.

Per le cave dimesse, oltre la possibilità del ripristino topografico dei luoghi, potrà essere valutata, in alternativa, la possibilità di un recupero a fini scientifici; infatti, alcune cave anche recenti rappresentano nell'area murgiana un elemento del paesaggio e possono essere conservate attribuendone valore testimoniale.

E' comunque prescritto, per le cave di pietra calcarea della Murgecchia, frontistanti l'abitato di Matera, il riempimento con inerti non nocivi fino alla risagomatura del costone originario sul fronte Gravina. E' consentito altresì realizzare il parcheggio secondo le prescrizioni dell'art.36 delle presenti Norme.

B) -Cave di tufo settecentesche di La Vaglia-Cripta del Sole

Valgono le prescrizioni di cui agli artt. n.26-27-28-29 delle presenti Norme.

C)- Cave di tufo moderne

C1) Cave della Palomba

Valgono le prescrizioni di cui all'art.30 delle presenti Norme.

C2) Cave della Murgecchia e del versante murgico in agro di Montescaglioso

Ove non destinate ad altre funzioni previste dal Piano – Quadro, le cave in oggetto andranno colmate, con inerti non nocivi, fino alla quota del ciglio a valle dell'area di coltivazioni.

“Fatte salve le diverse utilizzazioni già in essere, che potranno essere implementate sulla base di specifici progetti miranti alla attenuazione degli effetti sulla flora e sulla fauna”. (Del. CR 927 del 15/02/2005 di approvazione del Parco)

La superficie di copertura, eventualmente terrazzata con muretti e/o tufi a secco andrà piantumata con essenze tipiche delle “avucchiare” e/o “parchi” dell'area materana (ulivi, mandorli, ecc.). Il ripristino andrà comunque autorizzato, su progetto esecutivo, da parte dell'Ente - Parco.

CAPO II NORME PER LA TUTELA DELLA FLORA

ART. 61

Sono considerate tipiche dell'ambiente del Parco della Murgia materana, e come tali sono protette, tutte le specie arboree, arbustive ed erbacee che hanno diffusione naturale e spontanea nel Parco.

La flora spontanea viene integralmente protetta nel suo insieme e in tutte le singole componenti comprendenti pertanto non soltanto le piante superiori ma anche quelle inferiori: felci, muschi, licheni, alghe.

E' pertanto vietata l'estirpazione delle parti ipogee, delle rosette basali e di tutti gli organi di riproduzione vegetativa.

ART. 62

La tutela delle entità meritevoli di salvaguardia, specialmente di quelle meno appariscenti, dovrà essere assicurata nell'ambito di aree protette nel loro insieme, e quindi nei loro habitat naturali.

Tenuto conto di ciò, vengono qui di seguito elencate le entità della flora del Parco da sottoporre a vincoli protezionistici quali le entità rare perché endemiche italiane ad areale più o meno ristretto, oppure di notevole significato fito-geografico, di ambienti particolari (boschi, garighe, pseudosteppe, ambienti rupestri, zone umide, ecc.) o caratterizzate da fiori vistosi e perciò generalmente oggetto di raccolte indiscriminate. La raccolta potrà essere consentita, in quantità da stabilirsi caso per caso, per fini scientifici o didattici e dietro rilascio di autorizzazione da parte dell'Ente Parco o, in assenza di esso, dalle Autorità competenti.

Elenco delle specie protette:

- 1) *Anthemis hydruntina* Groves
- 2) *Centaurea subtilis* Bertol.
- 3) *Centaurea centauroides* Guss.
- 4) *Scorzonera trachysperma* Guss.
- 5) *Picris scaberrima* Guss.
- 6) *Scabiosa pseudisetensis* (Lac.) Pign.
- 7) *Ophrys mateolana* Medagli et al.
- 8) *Bupleurum rollii* Montelucci
- 9) *Thymus spinulosus* Ten.
- 10) *Gagea crysantha* (Jan) Schultes
- 11) *Iris pseudopumila* Tineo
- 12) *Phleum ambiguum* Ten.
- 13) *Poligonum tenoreanum* Nardi e Raffaelli
- 14) *Helianthemum Jonium* Lacaita
- 15) *Mattiola fruticolosa* (L.) Maire (=M.tristis R.)
- 16) *Centaurea apula* Bianco et Brullo
- 17) *Seseli viarum* Calest.
- 18) *Leontodon apulus* (Fiori) Brullo
- 19) *Crocus thomasii* Ten.
- 20) *Ophrys candica* Nelson
- 21) *Ophrys oxyrrincos* subsp. *celiensis* (Tod.) So•
- 22) *Ophrys hooserica* subsp. *parvimaculata* (N.L.Burl)
- 23) *Dianthus garganicus* (Grande) Pign.
- 24) *Chamaecytisus spinescens* (Presl.) Rothm
- 25) *Crepis corymbosa* Ten.
- 26) *Euphorbia nicaeensis* var. *japigica* (Ten.) Arcang.
- 27) *Linum tommasini* Rchb

- 28) *Dictamnus albus* L.
- 29) *Portenschlagiella ramosissima* (Portenschl) Tutin
- 30) *Athamanta sicula* L.
- 31) *Carum multiflorum* (S. et. S.) Boiss.
- 32) *Inula spiraeifolia* L.
- 33) *Aegilops uniaristata* Vis.
- 34) *Paeonia mascula* (L.) Miller
- 35) *Vincetoxicum hirundinaria* subsp. *adriatica* Medicus
- 36) *Quercus trojana* Webb
- 37) *Quercus dalechampii* Ten.
- 38) *Quercus virgiliana* (Ten.) Ten.
- 39) *Quercus calliprinos* Webb
- 40) *Aurinia saxatilis* (L.) Desv subsp. *megalocarpa* (Hauskn Dundy)
- 41) *Scrophularia lucida* L.
- 42) *Campanula versicolor* Hawkins
- 43) *Asyneuma limonifolium* (L.) Janchen
- 44) *Salvia argentea* L. fil.
- 45) *Scabiosa crenata* Cyr
- 46) *Ionopsidium albiflorum* Durieu
- 47) *Euphorbia wulfenii* Hoppe
- 48) *Centranthus calcitrapa* (L.) DC.
- 49) *Prangos carinata* Griseb
- 50) *Allium moschatum* L.
- 51) *Allium fuscum* W. et K
- 52) *Allium oleraceum* L.
- 53) *Allium atrovioleaceum* Boiss.
- 54) *Calendula triterocarpa* Rupr.
- 55) *Salvia triloba* L. fil.
- 56) *Globularia punctata* Lapeyr
- 57) *Smyrniium rutundifolium* Miller
- 58) *Stipa fontanesi* Parl.
- 59) *Satureya cuneifolia* Ten.
- 60) *Colchicum lusitanicum* Brot.
- 61) *Barlia robertiana* (Loisel) Greuter
- 62) *Phyllittis scolopendrium* (L.) Newman
- 63) *Tulipa sylvestris* L.
- 64) *Phleum graecum* Boiss. ed Heldr.
- 65) *Ophrys specodes* subsp. *atrata* (Lindl) E. Mayer.

Inoltre è vietata la raccolta di tutte le Orchidacee o parti di esse.

ART. 63

Nel territorio del Parco è consentita la raccolta complessiva giornaliera, per persona di non più di sei assi fiorali (steli foriferi) di tutte le specie della flora spontanea diverse da quelle elencate all'art. 64.

E' inoltre vietato il danneggiamento, l'estirpazione della pianta o l'asportazione di altra parte di essa, nonchè il commercio, la vendita e la detenzione ingiustificata sia allo stato fresco che secco della pianta o di parti di essa.

ART. 64

La raccolta delle piante eduli, di quelle usate come condimento in cucina e dei frutti in generale, quali ad esempio:

- 1) *Diplotaxis tenuifolia* (L.) Dc.,
- 2) *Diplotaxis muralis* (L.) Dc.
- 3) *Diplotaxis eruroides* (L.) Dc.
- 4) *Portulaca oleracea* L.
- 5) *Sinapis* spp.
- 6) *Cichorium intybus* L.
- 7) *Asparagus acutifolius* L.
- 8) *Beta vulgaris* L.
- 9) *Scolymus hispanicus* L.
- 10) *Foeniculum vulgare* Miller
- 11) *Origanum heracleoticum* L.
- 12) *Capparis spinosa* var. *inermis* Turra
- 13) *Punica granatum* L.
- 14) *Ziziphus jujuba* Miller
- 15) *Celtis australis* L.
- 16) *Ceratonia siliqua* L.
- 17) *Opuntia ficus-indica* (L.) Miller
- 18) *Borago officinalis* L.

é consentita liberamente ai residenti e ai visitatori nei limiti delle esigenze personali e familiari escluso comunque qualsiasi metodo massiccio ed industriale, alle seguenti condizioni:

- purchè non vengano interessate le zone di riserva integrale;
- purchè non siano danneggiate le parti rimanenti delle piante;
- purchè il quantitativo di piante complessivamente raccolto nella giornata non ecceda il chilogrammo a persona.

La raccolta del Muscari comosum Miller (il comune lambascione) è vietata nella garighe e nelle steppe, e consentita invece solo negli incolti e nei coltivi.

La raccolta dei funghi è consentita solo per le specie eduli, liberamente ai residenti nell'area del Parco, ed ai visitatori nei limiti delle esigenze personali e familiari, escluso comunque qualsiasi metodo massiccio ed industriale, alle seguenti condizioni:

- purchè non vengano interessate zone di tutela integrale;
- purchè non siano danneggiati i miceli dei funghi;
- purchè si adoperino il canestro o cesto per riporre i funghi raccolti;
- purchè il quantitativo di funghi complessivamente raccolto nella giornata non ecceda il chilogrammo per persona.

Le presenti norme non riguardano i residenti e le normali attività agrosilvopastorali tradizionali.

ART. 65

La raccolta delle piante spontanee officinali in assenza di norme regionali va disciplinata secondo le precedenti leggi sulla flora regionale (R.D. 26 maggio 1932, n.772 e R.D.30 febbraio 1933 n.675).

In particolare, la raccolta di *Ceterach officinarum* D.C., una tra le felci più interessanti presenti nel territorio del Parco non deve superare i cento grammi al giorno per persona.

Per le altre specie la quantità giornaliera per persona non deve superare il mezzo chilogrammo.

Sono vietate le raccolte massicce ed industriali.

ART. 66

E' vietata l'asportazione o alterazione delle cortici erbosa e dello strato superficiale dei terreni fatte salve le attività legate all'agricoltura e all'edilizia autorizzata.

E' altresì vietata l'asportazione di muschi, licheni e della lettiera, componenti che svolgono una specifica funzione per garantire la protezione e riproduzione dei miceli.

E' vietato anche l'espianto dei due ginepri spontanei (*Juniperus oxycedrus* subsp. *macrocarpa* (S. et S.) Ball, e *Juniperus phoenicea* L.), utilizzati come albero di Natale.

La raccolta della legna morta è consentita liberamente ai residenti nell'area del parco aventi diritto di uso civico, nei limiti delle esigenze personali e familiari.

ART. 67

L'Ente Parco (ed in assenza di esso le Autorità competenti) può autorizzare la raccolta di piante protette o di parte di esse comprese quelle indicate all'art.64 della presente legge solo per scopi scientifici o farmaceutici, fatto salvo il benessere del proprietario del fondo.

La richiesta di autorizzazione va redatta in carta legale ed indirizzata alla direzione dell'Ente Parco; essa deve specificare lo scopo della raccolta ed i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione.

L'autorizzazione è personale, deve indicare la durata del permesso, la località di raccolta, nonché la quantità e la qualità delle specie di piante delle quali è consentita la raccolta.

ART. 68

In riferimento alla direttiva CEE 92/43 del 21/05/1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali considerati quindi habitat prioritari di interesse comunitario, sono soggetti a tutela integrale:

Matorral arbustivi di *Juniperus axycedrus* e *Juniperus phoenicea* o misti;
Percorsi substeppici di graminacee epiantie annue (Thero-Brachypodietea) a *Poa bulbosa* L.,
Plantago serraria L. e *Cymbopogon hirtus* (L.) Janchen;
Pratelli nelle macchie a *Brachypodium ramosum* (L.) R. ed S. e *Brachypodium distachyum* (L.)
Beauv;
Versanti calcarei della Grecia mediterranea (*Campanulion versicoloris*);
Querceti di *Quercus troyana* Webb;
Foreste di *Quercus ilex* L.;
Foreste a galleria di *Salix alba* L. e *Populus alba* L.

ART. 69

Nelle aree a gariga e a pseudosteppa (Thero-Brachypodietei).

E' vietato il decespugliamento.

E' vietato lo spietramento e lo sbancamento.

E' vietata l'aratura.

Sono vietati gli incendi pilotati.

Sono permessi i fuochi d'artificio in occasione delle feste patronali o altre feste religiose solo però nelle apposite aree individuate dall'Ente Parco a ridosso del piazzale di Murgia Timone per la città di Matera. E' obbligatoria anche una presenza di una squadra di vigili del fuoco o di volontari antincendio.

E' consentito il pascolo con carico disciplinato dall'Ente Parco (anche delle capre).

E' consentita la raccolta disciplinata dei prodotti spontanei.

E' vietata la trasemina con ecotipi non autoctoni mentre è consentita la trasemina con ecotipi autoctoni previa autorizzazione dell'Ente Parco che indicherà anche come e dove reperirli.

E' consentita l'eliminazione delle specie non pabulari previa autorizzazione dell'Ente Parco.

ART. 70

Nelle aree a gariga o steppa con presenza di specie vegetali della Lista Rossa o di particolare interesse floristico è vietato anche il pascolo permanentemente o in determinati periodi dell'anno.

Talune aree di interesse floristico possono essere soggette a disciplina particolare o a tutela orientata (esempio aree non particolare ricchezza di orchidee).

Nei coltivi è permesso l'uso di prodotti chimici consentiti per legge e tutte le normali pratiche colturali.

CAPO III

NORME GENERALI DI CARATTERE AGRO-SILVO-PASTORALE

Art. 71

Nelle zone di riserva integrale la vegetazione è lasciata libera al suo spontaneo sviluppo. E' vietato qualsiasi intervento forestale, se non espressamente richiesto dall'Ente Parco perchè ritenuto necessario per la conservazione di determinate componenti.

Non è consentito né il pascolo né la raccolta, la rottura o il danneggiamento di piante, funghi o altri prodotti di sottobosco.

“Previa autorizzazione annuale dell'Ente di Gestione del Parco è consentito l'attraversamento del bestiame nella zona di riserva integrale – Zona A -, al fine del raggiungimento delle località di pascolo; l'istanza di autorizzazione deve indicare: il nome del responsabile all'attraversamento del bestiame nei valloni della Gravina (responsabile in caso di danneggiamento delle aree di riserva), la razza del bestiame, il numero dei capi, la frequenza dell'attraversamento, i terreni oggetto di pascolo ed i sentieri di percorrenza su adeguata planimetria”. (Del. CR 927 del 15/02/2005 di approvazione del Parco)

ART. 72

Nelle zone di riserva generale sono consentiti quegli interventi forestali migliorativi atti a favorire una graduale riconversione dei popolamenti verso aspetti più naturali e spontanei. L'utilizzazione dei boschi con potenzialità produttive è subordinata alla redazione da parte dell'Ente Parco di uno specifico piano d'assestamento forestale che ne regolerà i prelievi legnosi.

E' consentito il rimboschimento esclusivamente nelle zone confinanti con aree già boscate o su terreni coltivati. Nel primo caso, trattandosi di ampliamento del bosco, dovranno essere impiegate esclusivamente essenze forestali già esistenti nell'area limitrofa. In ogni caso nei nuovi impianti dovranno essere impiegate solo specie autoctone.

E' vietato il pascolo vagante. E' consentito invece il pascolo controllato, ma solo sui terreni messi a coltura.

La raccolta dei frutti selvatici e di altri prodotti spontanei (funghi, asparagi, ecc.) è consentita unicamente ai residenti nel territorio del Parco, purchè non siano danneggiate le parti rimanenti

delle piante o i miceli dei funghi, ed il quantitativo di prodotti complessivamente raccolti nella giornata non superi il chilogrammo.

Non sono consentiti ulteriori estendimenti delle aree dei coltivi, e danno di garighe, steppe, macchie e boschi.

Nel caso di variazione dello stato dei luoghi, l'intervento deve essere corredato da studi specialistici (geo-morfologici, flora e fauna) comprovanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna, ai sensi delle vigenti Direttive CEE.

Per i coltivi esistenti è consentito il mantenimento delle colture in atto o la loro riconversione verso le forme di produzione individuate all'art.2 della Direttiva CEE 2078/92 e successive modificazioni. *“Nel caso in cui i terreni risultano già coltivati e, pertanto, ne corrisponde la qualità catastale di seminativo e/o erborato, sono consentite le sole lavorazioni agrarie dei terreni. E' consentita l'eventuale eliminazione di pietrame non radicato che potrebbe danneggiare gli attrezzi agricoli con esclusione di lavorazioni che possono interessare il sub-strato roccioso calcareo e/o calcarenitico anche quando in affioramento.”* *“A tal uopo le lavorazioni agrarie saranno preventivamente autorizzate dall'Ente di gestione del Parco su istanza degli interessati riportante chiaramente su stralcio planimetrico catastale, aereofotogrammetrico e di Piano le aree oggetto di intervento colturale”.* (Del. CR 927 del 15/02/2005 di approvazione del Parco)

E' consentito la permanenza delle aziende zootecniche, con carichi di bestiame equivalente (UBA) non superiori a quelli individuati all'art.15 - lett. B) delle presenti Norme.

Sono altresì consentiti rimboschimenti di limitata estensione in funzione di ombreggiamento e ammorbidimento d'impatto ambientale in prossimità di detrattori ambientali e a completamento degli interventi di trasformazione urbanistica e sviluppo produttivo di cui al Titolo I delle presenti Norme.

ART. 73

Nelle zone di protezione è consentito il rimboschimento dei terreni già messi a coltura, e di aree steppeiche di estensione limitata, in funzione di rimodellamento vegetazionale di detrattori ambientali e visivi.

A tal fine i programmi di rimboschimento, da effettuare impiegando solo specie autoctone, andranno corredati da studi di valutazione dell'impatto ambientale e paesaggistico.

E' consentito il pascolo sui terreni già messi a coltura e sui terreni nudi (steppe) purchè non siano aree di interesse archeologico.

Il pascolo caprino è permesso comunque solo su terreni già messi a coltura e opportunamente recintati.

ART. 74

Nessun taglio boschivo, intervento selvicolturale, abbattimento o potatura di piante non coltivate potrà essere effettuato senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente Parco.

Resta in facoltà dell'Ente Parco, nei terreni soggetti a pascolo, imporre il sistema di pascolo a rotazione o altre forme di utilizzazione, determinando caso per caso il carico di bestiame. Fino alla costituzione dell'Ente Parco gli interventi selvicoltura potranno essere autorizzati dal Comune territoriale competente, su conforme parere della Regione Basilicata (Ufficio Beni Ambientali) e dall'Ispettorato Forestale.

ART. 75

Attività venatoria

Nel territorio del parco è vietata l'attività venatoria, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici.

Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco, o, qualora non esista, alle direttive regionali, per iniziativa e sotto le dirette responsabilità dell'Ente Parco, e devono essere attuati dal personale da lui dipendente o da persone da lui autorizzate.

ART. 76

Piano di gestione del Parco

La tutela della fauna, inquadrata nelle vigenti leggi, e approfondita sotto l'aspetto della salvaguardia della biodiversità della Murgia materana, sarà compito specifico del "Piano di Gestione del Parco", che verrà predisposto dall'Ente Parco ai sensi dell'art. 19 della L.R. n.28/94.

ART. 77

Il regolamento del Parco disciplina le attività di studio e ricerca scientifica sul popolamento faunistico del territorio del parco. Il Regolamento disciplina altresì, sulla base delle risultanze di dette ricerche, le forme di tutela particolare, anche temporanea, e le eventuali limitazioni alle attività e alle trasformazioni consentite nel territorio del Parco, ai fini specifici e settoriali di salvaguardia dell'intero patrimonio faunistico della Murgia Materana.

ART. 78

Gestione dell'Avifauna e della mammalofauna

Le relazioni allegare al Piano Quadro, definiscono la "Lista Rossa" delle specie di avifauna e mammalofauna con minaccia di estinzione, e dettano le linee guida di gestione del territorio in funzione della sopravvivenza delle specie avifaunistiche.

In particolare fino alla definizione del "Piano di gestione "del Parco di cui al precedente art.78, le "zone" omogenee" del Parco definite all'art.4 delle presenti Norme, andranno così classificate ai fini della gestione dell'avifauna:

- a) - zona di riserva integrale = zona di massimo rispetto

- b) - zona di riserva generale = zona di medio rispetto
- c) - zona di protezione = zona di rispetto

Le Norme relative alle trasformazioni edilizie, urbanistiche colturali e/o forestali previste al titolo II delle presenti norme risultano a tal fine rispondenti, in via transitoria, alle necessità di tutela individuate nelle relazioni citate.

CAPO IV

NORME PER LA TUTELA DELLE ACQUE

Art.79

Norma generale

Tutti i corpi idrici ricadenti nel territorio del Parco vanno tutelati e ricondotti alle caratteristiche quali-quantitative necessarie per la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, ed in generale dell'equilibrio ecologico del Parco.

La tutela avviene mediante l'applicazione da parte degli Enti preposti, delle vigenti norme di legge, con particolare riferimento alla legge 10/5/1976 n.319 e successive modifiche ed integrazioni, alla L.R. 17/1/1994 n.3, alle leggi n.36 e 37 del 5/1/1994.

E' compito specifico dell'Ente Parco condurre un'azione di sorveglianza territoriale dello stato delle acque e degli scarichi, ai fini del mantenimento dell'equilibrio summenzionato, di supporto ai controlli specifici condotti del Servizio Sanitario Regionale.

Art. 80

Scarichi degli insediamenti civili

Si applicano le norme di cui alla L.R. 3/94, nei limiti delle attività e trasformazioni consentite dal Piano del Parco nel territorio del Parco.

Lo scarico di liquami mediante spandimento sui terreni o pozzi assorbenti, laddove consentito dalle vigenti norme, potrà essere effettuato solo in presenza di "suolo agricolo" (coltivi) ai sensi dell'art.50 e 51 della L.R. 3/94.

Si applicano inoltre le prescrizioni tecniche contenute nel "Regolamento" di cui all'art.4 - L.R. 3/94, approvato con Delibera di Consiglio Regionale 8/2/1994 n.1235.